

LVIII SEDUTA**MARTEDI 6 MAGGIO 1980**

Presidenza del Presidente CORONA

i n d i

del Vicepresidente CARDIA

i n d i

del Presidente CORONA

I N D I C E

Congedo	2	n. 98 del 4 settembre 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 02057 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979" (12). (Discussione e approvazione):	
Disegno di legge (Annunzio di presentazione)	2	(Votazione segreta)	35
Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 100 del 14 settembre 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 80.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 04095 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979" (10). (Discussione e approvazione):		(Risultato della votazione)	35
(Votazione segreta)	35	Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 92 del 7 agosto 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 01007 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale per l'anno 1979" (13). (Discussione e approvazione):	
(Risultato della votazione)	35	(Votazione segreta)	36
Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 99 del 4 settembre 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 400.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 12193 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979" (11). (Discussione e approvazione):		(Risultato della votazione)	36
(Votazione segreta)	35	Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 91 del 7 agosto 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 01009 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta	
(Risultato della votazione)	35		
Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R.			

VIII LEGISLATURA

LVIII SEDUTA

6 MAGGIO 1980

regionale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979" (14). (Discussione e approvazione):

(Votazione segreta) 36

(Risultato della votazione) 36

Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 83 del 26 luglio 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 25.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 07040 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato al turismo, artigiano e commercio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979" (16). (Discussione e approvazione):

(Votazione segreta) 36

(Risultato della votazione) 36

Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 97 del 4 settembre 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 08140 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l'anno 1979" (17). (Discussione e approvazione):

SATTA GABRIELE 8

GHINAMI, Presidente della Giunta 9

(Votazione segreta) 36

(Risultato della votazione) 36

Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 101 del 12 settembre 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 16.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 01022 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio regionale 1979" (19). (Discussione e approvazione):

(Votazione segreta) 36

(Risultato della votazione) 36

Disegno di legge: "Autorizzazione all'Amministrazione regionale a transigere la controversia degli stagni di Cabras e ad acquisire il relativo patrimonio" (49). (Discussione e approvazione):

URAS 11

MURRU 14-23

BUZZANCA 16

PUDDU 17

CASULA 19

FRANCESCHI, relatore 19

GHINAMI, Presidente della Giunta 20

ATZORI ANGELO 25

MULEDDA 25

MEDDE 27

(Votazione segreta) 37

(Risultato della votazione) 37

Legge regionale 17 maggio 1979: "L'assistenza ospedaliera nelle case di cura private della Sardegna, la riscossione dei contributi a carico degli iscritti ai ruoli regionali per l'assistenza volontaria, modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 1975, numero 6, e sue successive modificazioni" (CLXIX), rinviata dal Governo. (Discussione e approvazione):

(Votazione segreta) 37

(Risultato della votazione) 37

Interpellanza (Annunzio) 4

Interrogazioni (Annunzio) 4

Pareri di Commissione 3

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 10

Sull'ordine del giorno:

SANNA EMANUELE 37

ORRU' 38

MEDDE 38

MURRU 38

PRESIDENTE 38

GHINAMI, Presidente della Giunta 38

La seduta è aperta alle ore 17 e 25.

OFFEDDU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 10 aprile 1980 che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Giovanni Dettori ha chiesto 1 giorno di congedo per motivi di salute. Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Annunzio che è stato pre-

sentato il seguente disegno di legge:

“Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 agosto 1978, numero 51, e 1° giugno 1979, numero 47”. (79)

Pareri di Commissioni

PRESIDENTE. Comunico che le Commissioni hanno espresso i seguenti pareri favorevoli:

SESTA COMMISSIONE PERMANENTE

— L. 1/3/1975, n. 47 - Piano regionale pluriennale per la difesa degli incendi (P/29);

— Lavori urgenti di bonifica dello stagno di S. Gilla - Cagliari. L.R. 6/11/1978, n. 64. Perizia suppletiva (P/64);

— Programma di interventi da realizzarsi nell'anno 1979, sui capitoli 5004, 5006 e 5007 dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente (P/68);

— Convenzione piano di risanamento ambientale del territorio dei Comuni di Gavoi, Ollolai e più (P/69).

OTTAVA COMMISSIONE PERMANENTE

— L. 5/8/1978, n. 457 - art. 26. Programma di localizzazione e destinazione di fondi attribuiti alla Sardegna per l'edilizia rurale (P/51); (prima stesura);

— L. 5/8/1978, n. 457 - art. 26. Programma di localizzazione dei fondi attribuiti alla Sardegna per l'edilizia rurale (P/77); (stesura definitiva);

— Predisposizione del concorso pubblico per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi edilizi di cui all'art. 9 del D.L. 15/12/79, n. 629 convertito nella legge 15/2/1980, n. 25. Competenza della Regione (P/82).

NONA COMMISSIONE PERMANENTE

— Art. 15 L.R. 7/10/1977, n. 41 - Proposta di approvazione del “Regolamento per la

redazione e la gestione del Prontuario terapeutico ospedaliero della Regione sarda” (P/4);

— L.R. 4/2/1975, n. 5 - E.O. “S. Francesco” di Nuoro - Ristrutturazione Direzione Sanitaria (P/14);

— E.O. “OO.RR.” di Sassari - L.R. 4/2/75, n. 5 - Istituzione Sezione di chirurgia d'urgenza e servizio ambulatoriale di pronto soccorso ostetrico (P/21);

— L.R. 4/2/1975, n. 5 - E.O. “OO.RR.” di Cagliari - Istituzione del Servizio di anestesia e rianimazione dell'Ospedale SS. Trinità (P/47);

— CHIAMA Dr. Vincenzo - Comando (P/48);

— Rimborso spese effettuate per acquisto Pace-Maker in regime di ricovero in assistenza diretta (P/49);

— Convenzione fra la Regione e l'INARCA (P/50);

— E.O. “Sirai” - Carbonia - Ristrutturazione dei servizi Anestesia e Rianimazione, Radiologia e Laboratorio - Art. 3, L.R. 4/2/1975, n. 5 (P/56);

— L.R. 7/10/1977, n. 41 - Finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera da erogarsi in favore degli Enti ospedalieri della Sardegna per investimenti in conto capitale. Programma suppletivo di investimenti 1979 (P/57);

— L.R. 4/2/1975, n. 5 - E.O. “F.lli Crobu” di Iglesias - Adeguamento pianta organica (P/59);

— L.R. 4/2/1975, n. 5 - E.O. “F.lli Crobu” - Iglesias - Richiesta di autorizzazione alla trasformazione di 2 posti di tecnici di laboratorio in tecnici trasfusionali e 1 posto di ausiliario in 1 posto aggiunto. Deliberazione n. 48-62 del 20/12/1979 (P/63);

— L.R. 4/2/1979, n. 5 - E.O. “A. Businco” di Cagliari - Istituzione sezione terapia intensiva e camere sterili. Modifica deliberazione della Giunta regionale del 19/4/1979, n. 21-62-62 (P/67);

— Provvidenze a favore dei nefropatici. L.R. 1/6/1979, n. 45. Variazione all'importo dell'assegno mensile previsto dall'art. 2 e delle misure di rimborso per spese di viaggio e soggiorno previste dall'art. 3 (P/70);

— Attivazione del complesso microcittemico (P/73);

— Criteri per l'erogazione dei contributi del Fondo Sociale della Regione sarda (L.R.

VIII LEGISLATURA

LVIII SEDUTA

6 MAGGIO 1980

7/4/1965, n. 10) in favore dei Circoli e delle Leghe degli emigrati sardi, nonché delle Associazioni di tutela operanti in Sardegna (P/75).

DECIMA COMMISSIONE PERMANENTE

— Piano annuale della Formazione professionale 1979/80 (P/55).

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

OFFEDDU, *Segretario*:

“Interrogazione Muledda - Pintus - Pischredda - Saba Antonio, con richiesta di risposta scritta, sulla forma di gestione dei fondi destinati alla pubblicità del bilancio dell'Ente sardo industrie turistiche (E.S.I.T.)” (225);

“Interrogazione Sanna Emanuele - Corrias - Uras - Atzori Villio, con richiesta di risposta scritta, sugli ambienti territoriali per il servizio di guardia medica nei Comuni di Samugheo e Allai” (226);

“Interrogazione Uras - Muledda - Satta Sebastiano - Schintu - Battolu, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata erogazione di finanziamenti per miglioramenti fondiari in agricoltura nella provincia di Oristano” (227);

“Interrogazione Uras - Sanna Emanuele - Atzori Villio - Battolu, con richiesta di risposta scritta, sulla vicenda giudiziaria riguardante gli amministratori dell'Ospedale “San Martino” di Oristano” (228);

“Interrogazione Uras - Battolu - Muledda - Satta Sebastiano - Schintu, con richiesta di risposta scritta, sui danni causati ai vigneti, frutteti, eccetera, dalle brinate delle settimane scorse” (229).

Annunzio di interpellanza

PRESIDENTE. Si dia annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

OFFEDDU, *Segretario*:

“Interpellanza Muledda - Schintu - Satta Sebastiano - Barranu - Sechi in relazione al comportamento dell'Avvocato Giuseppe Guarino che ordinariamente patrocina gli interessi della Regione Sarda e allo stesso tempo ha presentato un ricorso contro un provvedimento della Regione che determina il prezzo del latte per la campagna 1980” (123).

Discussione e approvazione del disegno di legge: “Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 4 settembre 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 80.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 04095 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979” (10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: “Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 4 settembre 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 80.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 04095 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979”; relatore l'onorevole Serra.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore, onorevole Serra, non è presente in Aula, ci si rimette alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

VIII LEGISLATURA

LVIII SEDUTA

6 MAGGIO 1980

FLORIS MARIO (D.C.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

OFFEDDU, *Segretario*:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonché dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 4 settembre 1979 concernente il prelevamento della somma di lire 80.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 04095 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica del bilancio regionale 1979: "Spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi del Centro regionale antimalarico ed antinsetti".

PRESIDENTE. Trattandosi di un articolo unico, non lo metto in votazione. La votazione a scrutinio segreto avrà luogo a fine seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 99 del 4 settembre 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 400.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 12193 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979" (11).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta re-

gionale n. 99 del 4 settembre 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 400.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 12193 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979"; relatore l'onorevole Serra.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Poiché il relatore, onorevole Serra non è in Aula, ci si rimette alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

FLORIS MARIO (D.C.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

OFFEDDU, *Segretario*:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonché dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 4 settembre 1979 concernente il prelevamento della somma di lire 400.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 12193 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio regionale 1979: "Contributi ad Istituti della Facoltà di veterinaria dell'Università di Sassari e della Facoltà di medicina

VIII LEGISLATURA

LVIII SEDUTA

6 MAGGIO 1980

e chirurgia dell'Università di Cagliari per ricerche organiche sulle malattie e su parassiti del bestiame; indennità per abbattimento degli animali affetti da malattie infettive o parassitarie (LL.RR. 23 giugno 1950, n. 29, e 8 gennaio 1969, n. 1).

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avrà luogo a fine seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 4 settembre 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 02057 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979" (12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 98 del 4 settembre 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 02057 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979; relatore l'onorevole Serra.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Poiché il relatore, onorevole Serra, non è in Aula, ci si rimette alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.

CARRUS (D.C.), Assessore degli enti locali finanze e urbanistica. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

OFFEDDU, Segretario:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1979, numero 38, nonché dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 4 settembre 1979 concernente il prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 02057 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio regionale 1979: "Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale addetto all'attività di formazione professionale per missioni in territorio nazionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51)".

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avrà luogo a fine seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 92 del 7 agosto 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 50.000.00 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 01007 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale per l'anno 1979" (13).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 92 del 7 agosto 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 01007 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979"; relatore l'onorevole Serra.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro

chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore, onorevole Serra, è assente, ci rimettiamo alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

OFFEDDU, *Segretario*:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonché dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 92 del 7 agosto 1979 concernente il prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 01007 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale del bilancio regionale 1979: "Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale per spese di rappresentanza, nonché per spese relative ad avvenimenti eccezionali e varie".

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avrà luogo a fine seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 91 del 7 agosto 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo

01009 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979" (14).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 91 del 7 agosto 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 01009 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979"; relatore l'onorevole Serra.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Poiché l'onorevole Serra, relatore, è assente, ci si rimette alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

OFFEDDU, *Segretario*:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonché dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 91 del 7 agosto 1979 concernente il prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 01009 dello stato di previsione della

spesa della Presidenza della Giunta regionale del bilancio regionale 1979: "Fondo a disposizione del Presidente della Giunta e degli Assessori per contributi e sussidi per assistenza e beneficenza".

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avrà luogo a fine seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 83 del 26 luglio 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 25.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 07040 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato al turismo, artigianato e commercio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979" (16).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 83 del 26 luglio 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 25.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 07040 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato al turismo, artigianato e commercio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979"; relatore l'onorevole Serra.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Poiché l'onorevole Serra, relatore, non è presente, ci rimettiamo alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

OFFEDDU, *Segretario*:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonché dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83 del 26 luglio 1979, concernente il prelevamento della somma di lire 25.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 07040 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio del bilancio regionale 1979: "Contributo annuale a favore dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (articolo 3, L.R. 2 marzo 1957, n. 6)".

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avrà luogo a fine seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 97 del 4 settembre 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 08140 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l'anno 1979" (17).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 97 del 4 settembre 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 08140 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979"; relatore l'onorevole Serra.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente data la natura dell'argomento e l'esiguità dei fon-

di che si prevede di dirottare con questo decreto da convalidare. Più che altro per sottolineare — con specifico riferimento a questo provvedimento ma con una logica che si estende, ovviamente, a tutti quelli che in maniera così frettolosa abbiamo sinora esaminato e quelli che seguiranno — la contrarietà del Gruppo comunista alla prassi dello sminuzzamento della spesa in atti episodici, con stanziamenti che lì per lì non danno nell'occhio, ma che sommati tra loro arrivano pur sempre a somme di un certo peso.

Infatti la somma totale, grosso modo, di tutti quelli che esaminiamo questo pomeriggio, si avvicina al miliardo. L'episodicità di questi interventi salta più evidentemente dal decreto che stiamo esaminando, con il quale si è reperito 50 milioni per il consolidamento di una zona del litorale di Alghero, anzi di una via litoranea di Alghero, in una zona che però — come è ben noto a quanti hanno studiato geologicamente l'area in cui insiste questa via — è fortemente soggetta ad erosione marina. Questo è ben noto, quindi l'intervento di 50 milioni per rimettere a posto un muro crollato non servirà sicuramente a niente. E' proprio contro questo che noi ci battiamo, cioè contro l'episodicità.

Se i problemi come quelli dell'erosione provocata appunto dalla instabilità delle coste, in cui cade questo esempio, sono importanti, devono essere affrontati in maniera organica, così come molti degli altri argomenti contenuti nei decreti che hanno preceduto questo, numero 17, e in maniera organica devono essere appunto affrontati, con stanziamenti che non si limitino al presente, che non si limitino a tamponare delle situazioni contingenti, e che probabilmente creano voragini di spesa maggiori, perché una volta che si è intervenuti, si interverrà ancora. Se non si interviene organicamente, ogni volta si rimetteranno a posto le stesse pietre, ed ogni volta saranno erose dagli stessi fenomeni che sono ben noti.

Per questi motivi, noi voteremo contro questo decreto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione

generale.

Poiché il relatore, onorevole Serra, non è presente, ci si rimette alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Presidente della Giunta*. Debbo dire che le affermazioni che ha fatto il collega Satta sono abbastanza accoglibili nella forma. Ma, per quanto attiene a questa delibera in sé e per sé, vorrei fare osservare che si è trattato di una interruzione della viabilità litoranea della zona di Alghero. Questo risulta dalla delibera, e questa è stata appunto la motivazione che ha indotto la Giunta a stanziare questa somma. Si voleva intervenire rapidamente, sollecitamente, per ripristinare la viabilità interrotta sulla litoranea di Alghero, che aveva riflessi non solo dal punto di vista della viabilità, ma anche della successiva stagione turistica.

La giustificazione di questa delibera sta proprio nel fatto che non si poteva dilazionare ulteriormente l'intervento che si era reso necessario a seguito di una causa inimmaginabile, estemporanea, improvvisa, come appunto una mareggiata che aveva portato via un pezzo di strada.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

OFFEDDU, *Segretario*:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonché dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 97 del 4

VIII LEGISLATURA

LVIII SEDUTA

6 MAGGIO 1980

settembre 1979 concernente il prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 08140 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici del bilancio regionale 1979: "Spese per opere di prevenzione e soccorso, relative a materie già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, piene, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, non qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi (art. 2, commi 1° e 2°, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)".

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avrà luogo a fine seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 101 del 12 settembre 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 16.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 01022 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio regionale 1979" (19).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge; "Convalidazione del D.P.G.R. n. 101 del 12 settembre 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 16.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 01022 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio regionale 1979"; relatore l'onorevole Serra.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Poiché l'onorevole Serra, relatore, non è presente, ci si rimette alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi

l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

OFFEDDU, *Segretario*:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonché dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 101 del 12 settembre 1979 concernente il prelevamento della somma di lire 16.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 01022 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1979: "Spese per promuovere le iniziative intese a divulgare la conoscenza dei problemi e dell'attività della Regione ed a documentare fatti e avvenimenti di interesse regionale (L.R. 7 maggio 1953, n. 11)".

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avrà luogo a fine seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli consiglieri, si dovrebbe ora procedere alla discussione sui bilanci degli Enti regionali. Poiché i documenti non sono ancora pronti e al fine di consentire alla Commissione competente di esaminarli domattina, propongo di proseguire i lavori con l'esame del disegno di legge relativo agli stagni di Cabras.

Poiché nessuno si oppone, si procede in tal senso.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Autorizzazione all'Amministrazione regionale a transigere la controversia degli stagni di Cabras e ad acquisire il relativo patrimonio" (49).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca

dunque la discussione del disegno di legge: "Autorizzazione all'Amministrazione regionale a transigere la controversia degli stagni di Cabras e ad acquisire il relativo patrimonio"; relatore l'onorevole Franceschi.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Uras. Ne ha facoltà.

URAS (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, i più ottimisti ritengono che con la discussione e l'approvazione del disegno di legge numero 9 per quanto concerne l'acquisizione degli stagni di Cabras, si sia all'epilogo, ad un epilogo positivo, anche se travagliato, della vicenda che ha impegnato forze politiche, forze sociali e, non poco, la Magistratura, soprattutto negli ultimi decenni della lunghissima vertenza. Non sono state poche le occasioni nelle quali lo stesso Consiglio regionale è stato impegnato ed ha discusso della questione, senza pervenire ad una soluzione positiva e definitiva.

Chi ha seguito e vissuto assieme ai pescatori le drammatiche lotte degli anni scorsi, certamente più di ogni altro ha presente la dimensione del problema, un problema che spesso è diventato tragedia: si è pagato con la vita — come tanti altri lavoratori del resto — il diritto al lavoro, alla sopravvivenza per sé e per la propria famiglia.

Non pochi sono stati i momenti (come questo che oggi in Consiglio regionale noi viviamo) di attesa e di speranza vissuti dalla popolazione e dai pescatori di Cabras, nel recente e nel lontano passato.

Oltre al problema della acquisizione degli stagni, al fine di affidare la gestione ai pescatori, esiste a Cabras, come negli altri centri, negli altri compendi ittici della Sardegna, il problema della valorizzazione, dello sfruttamento di queste immense ricchezze costituite dagli stagni e dalle lagune delle nostre coste.

Il primo momento di attesa e di speranza di soluzione del problema venne dalla legge numero 39 del 1956, che aboliva i diritti di pesca. Ma la numero 39 non aboliva solo i diritti esclusivi di pesca — anche se questo era il passo essenziale, il primo che doveva essere compiuto per rendere libere le acque lagunari

ed interne da vincoli feudali di sfruttamento di questa immensa risorsa naturale della Sardegna: il fine precipuo, secondo l'articolo 5 della legge numero 39, era quello di incrementare l'attività peschereccia mediante la modernizzazione e razionalizzazione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di pesca; di garantire la conservazione del patrimonio e di potenziare, coordinandola, l'industria peschereccia sarda; di favorire, infine, il progresso economico e sociale delle categorie interessate.

La legge numero 39 è del 1956; da allora sono passati 24 anni e le cose sono rimaste come prima, non sono per niente cambiate. Sullo stagno di Cabras continuano a gravare i diritti di proprietà, e i diritti esclusivi di pesca. A questo fatto si aggiunge il pesante fenomeno dell'impoverimento, dell'abbandono delle risorse; questo perché in tutti questi anni non c'è stato neppure un tentativo che tendesse a programmare interventi di sfruttamento razionale, e a garantire ed incrementare l'occupazione.

Assistiamo invece al gravissimo fenomeno dell'inquinamento, dell'interramento delle lagune e degli stagni delle nostre coste: Santa Gilla, San Giovanni, Marceddi, Corru s'Ittiri, Cabras e tanti altri. In una situazione come questa come possiamo pensare ad incrementare la produzione ittica, per evitare, se non altro, che in un'isola come la Sardegna, si continui ad importare notevoli quantitativi di prodotti ittici da immettere nei mercati per i consumi giornalieri? Basti pensare che da noi, nell'Oristanese — e a Cabras soprattutto — viene considerato uno scandalo che si vendano i muggini di Orbetello e della Spagna.

In Sardegna abbiamo all'incirca 10 mila ettari di stagni; di questi circa 6.000 sono nell'Oristanese, il che potrebbe significare la possibilità di avere garantite alcune migliaia di posti di lavoro, se esistesse veramente la volontà di programmare gli interventi in questo importante settore dell'economia sarda. La posta in bilancio, dimostra il disinteresse, l'incuria, l'incertezza su come muoversi in questo settore, manifestati da tutte le Ammi-

nistrazioni regionali che in tutti questi anni si sono succedute. Forse perché si è preferito l'intervento a spizzichi, l'intervento assistenziale ed occasionale.

Ma quello che è più grave è che si lasciano i pescatori e le loro cooperative in perenne conflitto tra loro, perché manca una regolamentazione adeguata che tenga conto della complessa realtà; una regolamentazione adeguata che avvii veramente ad una trasformazione il settore; che faccia assumere agli stessi pescatori un ruolo diverso, di coinvolgimento, di responsabilizzazione nella conservazione del bene e nello sfruttamento di una risorsa che si rinnova ma che non è illimitata ed inesauribile. Questo impegno sappiamo che non c'è stato, e, se questo è vero — come è vero —, vuol dire che ci sono delle responsabilità e dei responsabili.

Quando affrontiamo questo discorso, spesso ci viene rimproverato che si tratta del solito attacco; che le responsabilità sono più complesse, così come lo sono i problemi. Noi non abbiamo mai ignorato, nè tanto meno appiattito la complessità delle situazioni. Sappiamo bene quanto difficile sia il procedere di una programmazione che porti ad interventi razionali, di trasformazione di situazioni arretrate, nelle quali la rendita, la conservazione si intrecciano con interessi che costituiscono l'essenziale per una scarna sopravvivenza, come spesso capita in altri settori economici. Questo non è il caso del settore della pesca in lagune e stagni che sono un bene pubblico e come tale devono essere sfruttati e valorizzati.

Non c'erano essenziali esigenze di sopravvivenza dei loro detentori, ma baroni e feudatari che avevano sfruttato e sfruttano ancora un bene che inequivocabilmente è un bene pubblico. Accanto a questo si sviluppava la lotta di centinaia di pescatori e della popolazione, mentre l'incuria e il disinteresse dei Governi della Regione lasciava in mano alla sola Magistratura la possibilità di risolvere un problema economico e sociale che assumeva i contorni e i contenuti di una essenziale controversia giudiziaria. E allora, si tratta di mancanza di vera volontà politica nel risolvere i problemi

e, in particolare, questo problema dello stagno di Cabras.

Basti pensare che ancora la Regione sarda non è in possesso di un catasto dei laghi salsi della Sardegna, cioè di un suo bene da sfruttare, da rendere adeguato alle esigenze della popolazione della Sardegna.

Dicevo prima che in Sardegna esistono circa 10.000 ettari di stagni e lagune; che, di questi, il 60 per cento sono nella provincia di Oristano. Pensate, colleghi del Consiglio, quali possibilità serie esistono di migliorare le condizioni di una economia e di una società che sono tra le più arretrate dell'intero Paese! Dicevo anche che non sono stati pochi i momenti di attesa e di speranza nel corso pluridecennale della vicenda per l'acquisizione degli stagni di Cabras, dove esiste anche il problema dello stagno di Mistras — 400 ettari — in mano a privati proprietari. Per questo chiediamo formalmente che la Regione sarda si interessi al procedimento di demanializzazione che è tuttora in corso.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARDIA.

(Segue URAS). Ricordiamo tutti le grandi attese e le speranze suscitate nella popolazione e nei pescatori di Cabras dalla notifica della decisione del Compartimento Marittimo relativa alla delimitazione del compendio, con la conseguente dichiarazione di demanialità dello stesso. Così nel 1965, per il decreto del Presidente della Regione sarda per l'applicazione della legge numero 39 del 1956; altrettanto avvenne nel 1975, per la sentenza della Cassazione (la numero 316) e per la riemissione di un decreto del Presidente della Regione sarda, sempre in tema di applicazione della legge numero 39.

Ebbene, mai come in questi anni abbiamo assistito a tanta repressione nei confronti dei pescatori: centinaia di denunce, decine di arresti, centinaia di processi, sequestri di attrezzi per centinaia di milioni. Nel processo del 1971, che era stato definito "il processone", figuravano ben 281 imputati: per furto, per rapina, per violenza, mentre dalla Regione non veniva un segno nè una iniziativa seria che

potesse in qualche modo attenuare questa situazione di estrema tensione. Addirittura veniva impiegata la Guardia venatoria per reprimere i pescatori.

Tutti ricordiamo il gravissimo atto di violenza e l'arresto, nel febbraio del '75, di due pescatori che portò la popolazione di Cabras e gli altri pescatori ad insediarsi in assemblea permanente per 45 giorni nella sala del Comune di Cabras. Da allora certamente si sono fatti dei passi avanti, cioè c'è stata una svolta nel modo di portare avanti la vicenda. In primo luogo questa svolta è avvenuta nella stessa Magistratura: sappiamo dei conflitti che esistono tra la Procura della Repubblica e l'Ufficio di istruzione, per il quale ultimo pescare nello stagno di Cabras non deve essere considerato furto ma solo contravvenzione alle norme sulla pesca. Per questo motivo centinaia di processi ancora giacciono negli archivi del Tribunale di Oristano in attesa che la Cassazione si pronunci su questo problema.

Un altro risultato è stato conseguito sul piano politico: quello che ha portato all'isolamento dei detentori degli stagni, nel senso che ha fatto venire allo scoperto il sostegno politico e i vari collegamenti che, in pratica, avevano bloccato l'intervento in tutte le direzioni della Regione sarda e della stessa Magistratura. Senza quelle lotte, senza quelle battaglie, neanche il disegno di legge che oggi è sottoposto all'esame del Consiglio sarebbe stato possibile proporre. E perché è stato possibile proporre questa legge? Perché si parte da un riconoscimento esplicito e inequivocabile della demanialità marittima degli stagni di Cabras da parte di organi dello Stato: dall'Avvocatura dello Stato, dal Demanio marittimo, dal Ministero della Marina mercantile e dallo stesso Ministero delle Finanze. La controversia infatti riguarda — come afferma l'Avvocatura dello Stato — diritti assolutamente indisponibili dello Stato.

Durante il convegno che si è tenuto a Cabras, che doveva servire appunto per la presentazione ai pescatori e ai cittadini di Cabras di questo progetto di legge, abbiamo sentito un Sottosegretario di Stato, cioè un rappresentante del Governo, criticare l'eccessiva rigi-

dità di questi organi dello Stato nell'affermare la demanialità dello stagno di Cabras. Forse chiedeva a questi organi dello Stato l'abdicazione alle proprie funzioni e ai propri doveri.

Altri hanno parlato della responsabilità delle sinistre e in particolare del Partito comunista, responsabilità che avrebbero impedito, sino ad oggi, di raggiungere l'obiettivo dell'acquisizione. La posizione del Partito comunista è nota da tempo; essa viene riconfermata e ribadita in questo disegno di legge: in tutte le sue battaglie il Partito comunista ha sempre sostenuto la demanialità degli stagni di Cabras. Ma certamente non è questo che ha impedito la soluzione del problema, poiché, se ci fosse stata una reale volontà politica di affrontare e risolvere la questione, la posizione del Partito comunista non avrebbe certo costituito nessun ostacolo né impedimento alla soluzione stessa.

Noi oggi ci troviamo a discutere un disegno di legge che si propone di acquisire al Demanio marittimo lo stagno di Cabras, sulla base del riconoscimento esplicito della demanialità di questo specchio d'acqua. Questo avviene perché i detentori dello stagno sono disposti a riconoscere la demanialità; ma questo poteva avvenire anche nel 1964 quando la Capitaneria di porto di Cagliari aveva delimitato il compendio. Bastava che allora i detentori riconoscessero la demanialità e, probabilmente, avrebbero avuto modo di ricevere, come indennizzo per l'esproprio dei diritti esclusivi di pesca, la somma che più o meno oggi riceveranno: quella che è prevista dal disegno di legge numero 49.

Ma noi non abbiamo sostenuto la demanialità degli stagni di Cabras solo perché si trattava di una questione di diritti: l'abbiamo sostenuta anche per difendere sul piano morale la lotta dei pescatori; e oggi, sul piano morale, alla lotta dei pescatori viene riconosciuto un fatto che è di fronte a tutti e che, prima di tutto, nega che pescare nello stagno di Cabras costituisca un reato di furto o — ancora più grave — una rapina, per cui appunto sono imputati e sono stati processati decine e decine di pescatori.

Qualche considerazione nel merito della

legge. Io mi soffermerò soltanto sull'articolo 1, che è quello che regge poi tutta l'impalcatura della stessa legge. Nell'articolo 1 si chiede l'autorizzazione, per la Regione sarda, a transare una causa in corso. Le nostre perplessità su questo disegno di legge derivano proprio da questo fatto, perché riteniamo che in una causa in corso — che è tra i detentori dello stagno e i Ministeri della Marina mercantile e della Finanza — la transazione possa intervenire solo tra le parti, lasciando esclusa la Regione sarda che nella causa ha avuto soltanto un intervento adesivo. Noi riteniamo che questo fatto costituisca un impedimento reale all'approvazione della legge, e riteniamo che da parte del Governo ci sarà su questo punto un'opposizione.

Inoltre, il parere dell'Avvocatura dello Stato su questa questione non è estremamente chiaro. Si dice che ci sono state delle assicurazioni, che il Governo non interverrà per respingere questa legge. Noi, con estrema franchezza, ce lo auguriamo, perché ci rendiamo conto dei difficili momenti dei problemi che si potrebbero creare a Cabras se questa legge dovesse essere respinta dal Governo. Non è poca la sfiducia e lo scetticismo che regnano tra i pescatori; di questo ci siamo resi conto anche in quella mattina durante il convegno promosso dall'Amministrazione di Cabras per presentare il disegno di legge: assenza completa dei pescatori. Questo ci deve preoccupare perché si tratta di una forza viva della quale dobbiamo tenere conto. Di questo fatto, noi ne teniamo conto, esprimendo tutte le nostre perplessità sul disegno di legge, ma dichiarandoci disponibili sempre a dare un contributo positivo per risolvere questa gravissima situazione che esiste a Cabras.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.- Destra Nazionale). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo di non dover fare un lungo discorso sulla annosa (ventennale, per essere più precisi) questione dello stagno di Cabras; questione che è stata dibattuta più volte in sede di Consiglio regionale; che è

stata dibattuta in sede di Commissione; che è stata dibattuta in sede di convegni più volte effettuati nella cittadina di Cabras, ma, ahinoi, che è stata più volte dibattuta nelle aule del Tribunale. Non credo di dover fare ora un lungo discorso, dicevo, per una decisione che, in definitiva, vede l'intervento della Giunta, l'intervento dell'Assessore, con una proposta che a noi non soddisfa. Ed io penso che l'onorevole Ghinami, avendo egli partecipato all'ultimo dei convegni svoltisi sull'importante problema di Cabras, non abbia dimenticato la precisazione della mia organizzazione politica, allorquando fummo chiamati — insieme alle altre forze politiche e alle altre forze sindacali — a discutere su questo problema. Io ripeto ora le stesse dichiarazioni che ho fatto in quell'occasione. Non me ne voglia l'onorevole Ghinami, non me ne voglia la Giunta, se avanziamo tutte le nostre perplessità e tutti i nostri dubbi sulla validità non solo costituzionale ma anche giuridica, di questa proposta di legge: perché un provvedimento in favore della demanializzazione dello stagno di Cabras può essere tale — duraturo quindi, perenne, definitivo —, solo se è stabilito dall'unico organo preposto in questo senso, cioè la Magistratura, e non con provvedimenti a carattere transitorio come quelli che si intendono varare oggi. Io ripeto qua, onorevole Ghinami, per sintetizzare un po' il mio discorso, quello che ho detto in quella circostanza. Cosa dissi? Che non è possibile invocare l'acquisizione del compendio ittico di Cabras, senza considerare che dalla transazione dovrà risultare l'esplicito riconoscimento della demanialità marittima, e che questa decisione compete solo alla Magistratura. Pertanto, nell'incertezza della decisione — e nelle more della lungaggine dei Tribunali —, solo una legge sull'esproprio e sulla demanializzazione delle acque da parte dello Stato può sbloccare la situazione.

Il continuo ricorso alla sanatoria mediante l'accordo fra le parti, lascia intendere un marchingegno legale e giuridico concordato con i proprietari che, ormai nauseati dalla situazione, saranno ben lieti di liberarsi di un bene che procura solo danni, fastidi, rapimenti, dolori e lutti nelle famiglie coinvolte in questa

vicenda, sia quelle di parte proprietaria che quelle di parte operaia; per quanto riguarda i pescatori, sono portati a fare delle azioni anche di carattere abusivo, non certamente giustificate da noi per quanto riguarda l'illegalità dell'azione di pesca, ma che possono essere in un certo qual modo comprese, considerando lo stato d'animo e di depressione della popolazione e delle famiglie dei pescatori stessi.

Ecco, fatta questa dichiarazione, onorevoli colleghi, noi non riteniamo — come ho detto in apertura del mio intervento — di dover tornare ad analizzare, a fare la storia dello stagno di Cabras. Solo ci sembra alquanto strano tornare a parlarne oggi, nel 1980, dopo che della questione si dibatte qui in Consiglio regionale e nelle sedi più o meno proprie o appropriate, dal 1950 e negli anni successivi, nel '56, nel '60, nel '70; ne abbiamo parlato con un lungo intervento qui anche nella scorsa legislatura. Io risparmiò tutta la storia dello stagno di Cabras perché ne hanno già parlato gli oratori che mi hanno preceduto, e non è il caso di tornarci.

Vi sono due aspetti, onorevole Ghinami, che non devono sfuggire alla nostra attenzione: uno è l'aspetto sociale della questione, l'altro è l'aspetto giuridico. Per quanto attiene all'aspetto giuridico, io non credo che — con questo pateracchio, con questo disegno di legge numero 49 del Consiglio regionale —, si risolva una questione che, a nostra considerazione, va risolta definitivamente nel modo in cui ho già detto in precedenza. Per quanto attiene alla questione sociale, non credo — onorevole Ghinami — che questo provvedimento risolva la tensione esistente a Cabras e tra la popolazione dello stagno. Non ci dimentichiamo che tutti i fatti che sono accaduti, fatti luttuosi di gravissima entità, sono stati alimentati — più che altro — per cercare di focalizzare un certo tipo di vertenza, che portasse ad una decisione definitiva, cioè l'acquisizione da parte del demanio pubblico dello stagno di Cabras, colpendo e privando di una certa attività proprio la parte che meno colpa ha in questo senso. Noi ci preoccupiamo per una situazione che, in seguito, si potrebbe determinare, e questo lo dico molto chiaramente ai comunisti, che hanno

ben strumentalizzato la vertenza per lo stagno di Cabras a fini politici.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CORONA.

(Segue MURRU). Non ripeto quello che è stato detto nello scorso dibattito in Consiglio regionale nei confronti soprattutto dei comunisti, i quali vedono sempre più assottigliarsi le schiere dei loro aderenti, proprio perché questi hanno capito che la vertenza è uno strumento di carattere politico, che serve soltanto ai fini elettoralistici, in determinate occasioni. Non a caso questa legge viene proposta alla vigilia delle elezioni comunali di Cabras. Noi ripetiamo — avvertendo con chiare lettere e sottolineando le nostre preoccupazioni — quanto dicemmo allora in quel convegno: non vorremmo che ai famosi baroni privati si sostituissero altrettanti baroni pubblici, che vogliono lottizzare anche in questo campo la pubblicizzazione dello stagno di Cabras; e si sostituissero altrettanti baroni rossi, che fanno capo alle cooperative del Partito Comunista Italiano.

E allora, detto tutto questo, secondo il nostro punto di vista, questa legge che prevede, tra le altre cose, l'esborso di ben 5 miliardi e 500 milioni per l'acquisizione dello stagno di Cabras, deve essere osservata con molta attenzione. Noi abbiamo avanzato delle riserve in quella circostanza. Le avanziamo anche oggi, perché non riteniamo che questa legge, così come tante altre (ecco il sapore demagogico di questo provvedimento!) venga accolta in sede nazionale: perché, ripetiamo, un provvedimento di tal fatta — cioè per l'esproprio, per la demanializzazione pubblica — può essere effettuata soltanto con un provvedimento di legge dello Stato e non con un provvedimento legislativo della Regione, che non ha assolutamente nessun diritto per legiferare in materia.

E allora, che cosa si nasconde dietro questo provvedimento affrettatamente varato? Mi si potrà dire: un rimedio bisognerà pure porlo! Se il rimedio dobbiamo porre, occorre sollecitare una sentenza della Magistratura. Senza arrivare ad accordi, così come è stato detto da qualche onorevole deputato di "serie A", addirittura

facente parte del Governo, e da qualche consigliere regionale, in quel convegno. Senza arrivare ad accordi con la Magistratura, perché gli accordi con la Magistratura sono accordi disonesti; perché la Magistratura è indipendente e al di sopra delle parti e deve, caso mai, deliberare in piena libertà, e in piena libertà di coscienza, soprattutto! Quindi, senza arrivare ad accordi, a pateracchi di questo genere, dovremmo sollecitare il provvedimento legislativo con una sentenza che stabilisca, in via definitiva, se lo stagno di Cabras è demanializzabile e quindi acquisibile da parte del demanio pubblico, in un senso o nell'altro perché queste continue diatribe nascondono interessi che ci lasciano perplessi.

Ed ecco perché noi, ribadendo la necessità e l'esigenza della demanializzazione, della acquisizione del potere pubblico dello stagno di Cabras, per porre fine all'annosa vertenza, avanziamo tutte le nostre riserve sulla validità di questo provvedimento di legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Buzzanca. Ne ha facoltà.

BUZZANCA (P.R.S.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, io su questo argomento cercherò di essere particolarmente conciso. Parlo principalmente per sollevare alcuni dubbi che, peraltro, sono già emersi in quest'aula, e anche per sottolineare alcune caratteristiche che sono tipiche della vita politica e sociale italiana e che ritornano puntualmente in questa situazione degli stagni di Cabras. Qui sono stati sollevati, in maniera più o meno palese molti problemi. Qualcuno addirittura forse ha tentato di celare che questa soluzione proposta dalla Giunta regionale potrebbe nascondere una trappola, cioè potrebbe finire in un nulla di fatto, con un'opposizione del Governo ed un rinvio della legge. E questo, diciamo, ci preoccupa come Sardi e come cittadini, perché se qui si è fatto un gran parlare della storia più o meno recente delle lotte di Cabras, è pur vero che non si è dato particolare risalto ad un significativo episodio di questa storia, cioè il boicottaggio delle elezioni politiche dello scorso anno, quando un folto gruppo di cittadini

di Cabras ha deciso di riconsegnare le schede e di non votare, e quando — diciamo chiaramente — i partiti che qui in Consiglio regionale dicono di difendere e di appoggiare le lotte di quei lavoratori, di quei pescatori, sono stati i primi a denunciarli, a minacciarli e a ricattarli.

E allora, io veramente non vorrei che questa legge fosse un ulteriore strumento di ricatto elettorale, una promessa per riportare indietro le lotte civili e non violente di quelle popolazioni, e per farle ricadere, dopo queste elezioni amministrative, nella solita delusione, nella solita disperazione, nel bisogno, nella necessità di vivere nell'illegalità quotidiana per avere la garanzia della sussistenza. E lo dico con preoccupazione, perché voglio sottolineare un'altra cosa ancora, che ci sono voluti trent'anni perché finalmente la Regione prendesse o dimostrasse di prendere con serietà in considerazione questo problema, che è uno dei problemi fondamentali della sua vita, che riguarda uno dei problemi fondamentali dalla sua economia, mentre questa Regione, che ha sempre abbandonato a se stesso il turismo, che ha sempre abbandonato a se stessa l'agricoltura, che ha sempre abbandonato a se stessa la pesca, è stata prontissima a spendere e a dilapidare miliardi e miliardi per finanziare le rapine di Rovelli, dei signori della petrolchimica, comunque di tutte quelle multinazionali che hanno voluto e potuto più o meno scorrazzare a piede libero in Sardegna.

E allora, proprio per questo, proprio perché c'è stata questa deficienza della classe politica dirigente, diciamo, in particolare della Democrazia Cristiana, dei partiti che l'hanno appoggiata per tanti anni, queste preoccupazioni si fanno particolarmente vive prima di questa campagna elettorale, e ne parliamo con spirito scervro da competizione, perché tra le altre cose premettiamo che a questa competizione elettorale noi saremo assenti, proprio per protestare contro l'esproprio dei diritti degli enti locali che il regime va ogni giorno perpetrando con le sue leggi.

Ma diciamo anche che questa legge, comunque, è il frutto di un altro *modus vivendi* della politica della società italiana, che è carat-

VIII LEGISLATURA

LVIII SEDUTA

6 MAGGIO 1980

terizzata da questa lentocrazia della giustizia, che è caratterizzata, ancora, dal disimpegno dei governi verso questo problema. E allora io, sinceramente, considerando tutte queste cose, ma considerando anche la necessità e la disperazione in cui vivono i pescatori di Cabras, le persecuzioni di cui sono stati oggetto, le ingiustizie che hanno dovuto subire, vi dico che non ho fiducia nell'esito di questa legge, perché non ho fiducia nella classe politica che la presenta, ma tuttavia voterò a favore, perché ritengo sia il minimo atto indispensabile, riparatario nei confronti dei pescatori di Cabras.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Puddu. Ne ha facoltà.

PUDDU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che — trattando di questo problema — si renda omaggio alla popolazione di Cabras, ai sacrifici dei pescatori di questa città, a coloro che hanno sofferto e lottato negli anni passati, se si omette di fare in questa discussione, oggi in quest'aula, della demagogia; e se si omette di ripetere quanto siamo andati dicendo e ripetendo negli anni scorsi, non solo in quest'aula, ma soprattutto nelle piazze di Cabras e nella sala del Consiglio comunale di quella città.

Il problema ha sicuramente tre aspetti: un aspetto di carattere socio-economico, un aspetto giuridico e un aspetto politico. E' l'aspetto di carattere socio economico quello che ha fatto emergere il problema, che lo ha fatto scoppiare, che lo ha fatto diventare rilevante. Lo ha fatto uscire dagli angusti confini della cittadina di Cabras, della provincia di Oristano, dagli stessi confini della Regione e della nazione: perché il problema di Cabras, prima relegato alla sola città, poi fatto rilevante dell'Oristanese, ha finito per diventare un problema sardo, un problema nazionale, sul quale si sono appuntate anche le attenzioni dei Paesi al di là dei nostri confini, che non potevano giustamente comprendere — come non è giustamente comprensibile — come, ancora nel 1980, si possa parlare di diritti feudali; si possa ancora parlare di baroni; si possa ancora parlare di intere popolazioni che, economicamente, dipendono dalla volontà di poche persone. Soprattutto

non era, e non è, e non può essere oggi comprensibile, che dei beni che appartengono chiaramente alla società, come gli stagni e le lagune, debbano appartenere invece a poche persone; oggi, in un mondo, in un paese democratico come il nostro, dove diverse leggi — dalla De Marzi-Cipolla alle tante altre leggi da tutti conosciute — sono andate affievolendo, quasi annullando il concetto di diritto di proprietà in genere. Questo sotto l'aspetto, dicevo, sociale.

Sotto l'aspetto economico, il problema è ancora più aggravato dal fatto che ci siamo trovati sempre — e ci si trova oggi in modo particolare — di fronte a dei detentori che nulla mai hanno fatto per esaltare e per valorizzare le potenzialità economiche che questo grosso bene aveva, andando contro gli stessi loro interessi, in ciò dimostrando una particolare grettezza. Mai nulla hanno fatto perché questo bene diventasse (ancor prima che per la comunità, anche per loro stessi) una fonte di grande guadagno, di prosperità, di occupazione, di progresso sociale ed economico nella zona. Ed è, pertanto, un problema sociale ed economico che, sotto questo aspetto, non può non averci preoccupati ed interessati in tutti questi anni, e che non può non interessarci e preoccuparci oggi, in questo momento, nel momento in cui, cioè, ci apprestiamo a porre o a tentare di porre la parola fine a questa annosa vertenza.

Dicevo che poi si tratta di un problema di carattere anche giuridico-legale, e direi che ci rendiamo conto di quanto fosse stato, ed è tuttora rilevante il problema sotto questo aspetto, soprattutto quando andiamo ad analizzare le varie difficoltà di fronte alle quali ci siamo trovati. Io credo che dobbiamo avere l'onestà di riconoscere pubblicamente — di fronte non solo alla cittadinanza di Cabras ma di fronte all'intera Sardegna — che, rispetto al problema di Cabras, forse non sempre ci siamo collocati nella posizione più giusta. Quando si insiste nel voler considerare affrontabile e risolvibile un problema complesso come quello di Cabras semplicemente con il ricorso alla legge numero 39, io dico che si commette un grosso errore; i ripetuti giudicati della Magistratura ordinaria ci hanno sempre richiamato, purtroppo

po dolorosamente, alla realtà giuridica, la quale sino ad oggi è, solo ed esclusivamente, quella del riconoscimento del diritto di proprietà privata degli attuali detentori.

A fronte di questa richiesta dei privati e a fronte di questo riconoscimento ripetuto, direi quasi pervicace, della Magistratura ordinaria (del Tribunale di Cagliari, della Corte d'Appello di Cagliari, della Cassazione e della stessa Corte d'Appello di Roma, se non sbaglio, in sede di rinvio), noi abbiamo avuto la posizione chiara, netta, in sede giuridica dei vari Ministeri e della Regione (la quale è intervenuta *ad adiuvandum* nei confronti dell'azione promossa dai Ministeri), posizione che è quella di richiedere il riconoscimento della demanialità delle acque di Cabras.

E, quindi, qui si ha subito la prima risposta, egregio collega Murru, a quello che lei paventa essere un pericolo contenuto nella transazione: pericolo non è! Non è altro che il riconoscimento, da parte degli attuali detentori (se sottoscrivono la transazione, come pare siano disponibili a fare) della domanda principale dei Ministeri e della Regione circa la demanialità delle acque di Cabras. Ora, questo atto, non avviene con una semplice scrittura privata: trattandosi della transazione di una lite, avviene come avvengono tutte le transazioni di questo genere, cioè di fronte al Magistrato, e con l'avallo e il riconoscimento del Magistrato stesso. La transazione avviene pubblicamente: è un atto pubblico e produce gli stessi effetti di una qualunque sentenza.

Quindi — se la transazione si stipulerà, se i privati accetteranno di stipulare la transazione di cui si parla nella legge, e con la quale, in modo particolare con la clausola di cui al secondo comma dell'articolo 1°, riconosceranno la demanialità delle acque —, altro non si avrà che un riconoscimento pubblico di fatto, con sentenza, della demanialità delle acque di Cabras. Tutto il resto non è altro che una conseguenza logica e naturale, e lo ha chiaramente detto e sottolineato anche l'Avvocatura dello Stato, nell'esprimere il parere al quale anche il collega Murru ha fatto riferimento. Tutto il resto, per quanto riguarda l'acquisizione

alla Regione, non si riferisce alla compravendita, alla cessione di beni così detti indisponibili (cioè di beni demaniali), ma riguarda i diritti di pesca di cui alla legge numero 39; riguarda tutti gli altri compendi, mobili ed immobili, che appartengono alla parte dei diritti disponibili.

Quindi, le perplessità e i dubbi ai quali si è fatto riferimento sotto l'aspetto cosiddetto giuridico-costituzionale, mi pare non abbiano ad esistere. Io dico piuttosto che, di fronte a questa proposta di legge, sarebbe molto più opportuno che tutte le forze politiche presenti in Consiglio si ponessero con lo stesso spirito col quale ci si è posti nelle piazze e nel Consiglio comunale di Cabras, a sostegno delle lotte dei pescatori: disposti cioè veramente, alla fine, a trovare una concorde volontà politica che — individuato lo strumento tecnico-giuridico — porti definitivamente alla soluzione del problema. Oggi lo strumento tecnico-giuridico lo si è individuato; sulla sua validità si ha la garanzia dell'adesione preventiva dei competenti Ministeri.

Io non vedo perché proprio noi — che per trent'anni, lottando e scontrandoci, siamo andati alla ricerca di una soluzione tecnica — oggi che questa soluzione tecnica abbiamo in mano andiamo a cercare cavilli; e quando non ne troviamo, cerchiamo dei sospetti vaghi e generici di non giuridicità, di non costituzionalità della norma. Credo quindi che la legge vada, signor Presidente, onorevoli colleghi, approvata così come ci è stata proposta. Credo anche che sia quasi un atto dovuto nei confronti della popolazione di Cabras e dei pescatori.

Caro Uras, tu, come oristanese, hai ricordato giustamente le lotte degli anni scorsi. Ti rispondo, come oristanese, che quelle lotte le abbiamo fatte tutti assieme; non le abbiamo strumentalizzate mai, da nessuna parte, perché ne dica Buzzanca che arriva solo oggi, all'ultimo momento (nel momento in cui cala il sipario), a parlare di questa annosa vicenda. Abbiamo tutti lottato, in buona fede; battendo anche forze e strade diverse, ma tutti in buona fede, convinti come eravamo e come siamo che si renderà giustizia non solo a Cabras

ma a tutta la Sardegna, se si porrà fine a questa annosa vertenza.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Casula. Ne ha facoltà.

CASULA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevemente, per dire che il Gruppo socialista concorda sulla proposta della Giunta di procedere alla soluzione di questo annoso problema degli stagni di Cabras. E' una necessità che emerge soprattutto dopo i lunghi anni di lotte intraprese, in particolare, dai lavoratori di Cabras. Certo anche noi avremmo preferito che la cosa si risolvesse diversamente, ma, per evitare lungaggini; per evitare che ancora i lavoratori, i pescatori di Cabras, continuino a pagare grossi prezzi per poter procedere nel loro lavoro; che siano ancora sottoposti a denunce ed arresti, riteniamo — al di là di tutta la questione giuridica, che pur resta e che anche in noi crea perplessità — che questa proposta di Giunta fatta propria anche dalla Commissione, vada approvata, affinché possa in qualche modo risolvere la situazione degli stagni di Cabras. Certamente la questione della demanialità degli stagni in questa maniera resta ancora dubbia e noi avremmo preferito una soluzione più radicale della situazione stessa ma, non potendo più aspettare — soprattutto i lavoratori di Cabras, la popolazione di Cabras —, riteniamo giusta questa soluzione e come Partito e come Gruppo approviamo e favorevolmente accoglieremo questa proposta.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschi, relatore.

FRANCESCHI (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento dell'onorevole Puddu, che ha preceduto il mio, ha posto in evidenza, meglio di quanto io certamente non potrò fare, la parte giuridica di questo disegno di legge, così chiarendo, me lo auguro, i dubbi espressi da alcuni colleghi circa la

possibilità che questo disegno di legge possa non essere accolto dal Governo. Io avevo deciso di rifarmi semplicemente alla relazione, ma l'intervento di alcuni colleghi, soprattutto quello dell'onorevole Uras, mi porta a chiarire almeno qualcuno dei particolari citati dallo stesso. Non ho sinceramente afferrato se l'onorevole Uras sia contrario a questa legge perché risolve il problema, o perché non lo risolve; oppure se invece è favorevole. Se è favorevole noi crediamo che, così come in altre occasioni, ci troveremo a mandare avanti nei confronti degli interessati, i pescatori di Cabras, tutte le azioni necessarie perché la legge che abbiamo in discussione trovi una pratica applicazione.

Brevemente vorrei riassumere quali fini ci proponiamo di raggiungere con questa legge. Innanzitutto di dare una concreta e positiva — anche se tardiva, come è stato rilevato — risposta alle aspettative dei pescatori e dell'intera popolazione di Cabras e dell'oristanese: ottenere per lo Stato e per la Regione l'esplicito riconoscimento della demanialità marittima degli stagni, riconoscimento che non si era riusciti ad ottenere nel corso di parecchi decenni, attraverso parecchi gradi di giudizi; avere la disponibilità per la Regione di un patrimonio che, attraverso opportune opere di bonifica, darebbe la garanzia di una stabile occupazione per centinaia di persone (con un investimento il cui rapporto capitale/addetto è certamente di gran lunga inferiore a quello relativo al settore industriale), e col risultato di accrescere notevolmente la produzione ittica della Sardegna.

La storia dello stagno di Cabras è una storia ultra-centenaria, non si può però — anche se certamente conosciuta a sufficienza — fare a meno di risalire, per brevi cenni, alle origini. E' una situazione che si è creata alcuni secoli fa e che ha resistito, resiste tuttora e resisterà anche nel futuro, se questo Consiglio non approverà la legge che abbiamo in discussione. Resisterà, dicevo, ancora per lungo tempo ai tentativi dello Stato e della Regione di rendere pubblico questo bene. La proprietà del complesso idrico, vantata dagli eredi Carta, risale ad un contratto con il quale Filippo IV cedette

gli stagni di Cabras ai Vivaldi di Genova. Da questi, con successivi atti, la proprietà passò ai Carta di Oristano. Questo diritto venne più volte contestato, nel corso degli anni, dallo Stato e dalla stessa Regione, soprattutto dopo l'emanazione della legge 39 del '56. I Tribunali, nelle varie sedi di giudizio, hanno purtroppo dato ragione alle tesi dei proprietari e, nel 1971, la Corte d'Appello di Cagliari esclude definitivamente la demanialità marittima delle acque dello stagno, sostenuta dallo Stato e successivamente anche dalla Regione. Per nostra fortuna, direi, tale giudizio, in seguito alla decisione della Cassazione nel 1975, venne annullato; ed ora si dovrebbe ricominciare da principio.

Ecco perché io ritengo che la strada imboccata dalla Giunta con questo disegno di legge sia la sola, ad oggi, che lasci intravedere una concreta speranza di risolvere il problema in maniera definitiva.

URAS (P.C.I.). Non di speranza, ma di certezza si deve parlare. Parlate di certezza!

OPPI (D.C.). Mica è Gesù Bambino!

FRANCESCHI (D.C.), *relatore*. Onorevole Uras, abbia pazienza.

Io credo che questa sia la strada per arrivare finalmente alla soluzione di questo problema. Abbiamo in altri casi tentato altre strade: si sono dimostrate impercorribili. Questa è la sola strada che la Giunta — dopo, e bisogna dargliene atto, reiterati tentativi, contatti e accordi — ha potuto iniziare. Noi dobbiamo oggi, approvando questa legge, dare la possibilità perché finalmente un bene che, come diceva ancora poco fa l'onorevole Puddu, è certamente patrimonio pubblico, possa essere patrimonio di tutti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io concordo con quello che dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, circa la prevalenza, la grande

importanza che l'aspetto sociale ha in questo problema. Ci troviamo di fronte ad un problema, appunto, che ha forse determinato, come nessun altro (se non quello minerario) in Sardegna, altrettante passioni e altrettanti sacrifici di lavoratori, per cercare di avere la possibilità di gestire direttamente questo bene. Però non direi, come qualcuno ha detto, che il problema è stato trascurato dalle forze politiche: credo che sia vero invece l'opposto. Probabilmente è stata sbagliata l'impostazione che si è data al tentativo di soluzione del problema dello stagno di Cabras, ma non sono certo mancati l'impegno e la passione politica, perché io credo che la maggior parte degli uomini politici che hanno onorato questo Consiglio, fra i più noti e conosciuti di tutti i partiti, vi abbiano portato un'attenzione ed un impegno del tutto particolari.

Prova di questo è anche il fatto che, come qualche collega ricordava, la stessa battaglia culturale per quanto attiene a questo bene, ha fatto sì che questo fosse il problema sardo probabilmente più conosciuto in tutto il resto del paese, anche attraverso una saggistica, una pubblicistica che questo problema ha portato alla attenzione generale. Probabilmente, l'errore che si è commesso è di aver troppo sperato nella via giudiziaria, nella soluzione giudiziaria, nella soluzione che ci si poteva aspettare appunto attraverso l'intervento della Magistratura.

Io vorrei ricordare a quei colleghi, come il collega Murru, che hanno parlato della forse scarsa possibilità od opportunità di chiedere una transazione, che la prima causa perduta dal Demanio nei confronti dei Carta, risale ad una sentenza del Tribunale di Oristano del 1858, — una sentenza che risale a 122 anni fa —, per dare un'idea della battaglia che si è mossa in questa direzione. E l'ultimo sviluppo, per tralasciare tutte le soluzioni intermedie che si sono avute in questo periodo, l'ultimo sviluppo è quello della Corte di Cassazione, la quale ha rigettato la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma per il giudizio di merito. Praticamente, però, tutto è nuovamente ritornato a zero; cioè si potrebbe avere da questo fatto uno sviluppo in qualunque direzione e, d'altra

parte, qualunque sarà la decisione di quella Corte d'Appello, noi sappiamo che certamente la parte soccombente finirà per impugnare la sentenza che viene emanata e per far ricominciare praticamente le cose così, all'infinito.

Ma non è solo questa la via che la classe politica ha seguito per cercare di risolvere questo annoso (vorrei dire secolare problema, perché la prima causa, la prima sentenza contraria alla richiesta di demanializzazione di quest'area risale, come ho già detto, a centoventi anni fa). Vi sono stati diversi tentativi di portare avanti una legge nazionale che rendesse pubblici tutti gli specchi d'acqua superiori ai duecento ettari; di questa legge nazionale si è fatto prima promotore il Gruppo del Partito socialdemocratico alla Camera nel 1965 e, successivamente, il Gruppo comunista al Senato, con una legge del senatore Pinna, il quale proponeva anch'esso la demanializzazione di tutti gli specchi d'acqua del Paese che eccedessero una certa dimensione (mi pare che fosse intorno ai duecento ettari); tenete presente che lo stagno di Cabras è di duemiladuecentoventisette ettari. Questi tentativi, effettuati dalla classe politica, sono rimasti anch'essi senza soluzione, perché la Camera non ha mai ritenuto, nonostante le insistenze, di esaminare e discutere queste due proposte o, se sono state portate in discussione, si sono fermate a livello di Commissione e sono poi decadute per la fine della legislatura.

Ci sono stati successivamente diversi tentativi di accordo bonario. Io mi limito a ricordare solamente quello tentato nel 1964 dal Presidente Corrias, quando chiedeva e offriva la cifra di due miliardi per l'acquisizione della sola superficie delle acque, esclusa quindi l'azienda ittica ed esclusi i fabbricati, nonché i 116 ettari di terreno di ottima qualità che circondano lo stagno stesso. Tutte cose che, invece, oltre allo specchio d'acqua, con la transazione passeranno al demanio pubblico e quindi alla gestione da parte dell'Amministrazione regionale. La via della transazione quindi è l'unica — fallita la via della soluzione politica, fallita la via della soluzione giudiziaria, fallita la via dell'accordo bonario —,

perché manca una sentenza che dichiari la demanialità di questo bene e non può essere quindi applicata la legge numero 39. Inoltre, tale legge non può essere applicata perché manca la possibilità di individuare un parametro per il calcolo dell'indennità.

Come i colleghi ricorderanno, la legge numero 39 prevede che l'indennità venga calcolata sulla media delle tasse pagate allo Stato dal concessionario negli ultimi cinque anni. Ciò non si può verificare in questo caso, perché gli eredi Carta detengono lo stagno come proprietari. Infatti, come ha ricordato qualche collega, essi vantano una patente di vendita effettiva, derivante da una cessione del re Filippo IV al barone Vivaldi Pasqua di Genova, con la quale quest'ultimo sarebbe divenuto padrone totale dello stagno, qualora non fosse avvenuta la restituzione del prestito di ingenti cifre, occorse a Filippo IV per le sue campagne nei Paesi Bassi. Successivamente, gli eredi Carta hanno pagato ai Vivaldi Pasqua una cifra per diventare a loro volta proprietari. Per tali motivi, è impossibile applicare la legge numero 39, perché non si può calcolare neppure il parametro sulla base del quale stabilire l'indennizzo.

D'altra parte, io vorrei ricordare ai colleghi che hanno detto che si tratta di due miliardi e mezzo, che tale cifra è tutto sommato assai modesta, tenuto conto del valore del bene. Ho detto che si tratta di una superficie lagunare di 2.227 ettari; di una azienda ittica e di numerosi fabbricati che costituiscono un piccolo paese; di 116 ettari che circondano lo stagno, con terreno, ripeto, di ottima qualità. Se noi dovessimo considerare alcuni dati, che abbiamo già, in un certo senso, individuato (per esempio, la perizia richiesta dal Tribunale di Oristano per la causa Colonna-Noberasco di qualche anno fa, opportunamente attualizzata) noi verremmo a superare largamente il valore di otto miliardi. Così pure, se attualizzassimo l'offerta fatta a suo tempo dal Presidente Corrias per il solo specchio d'acqua, oggi supereremo largamente i cinque miliardi; e questo solamente applicando gli aumenti previsti dai dati ISTAT.

VIII LEGISLATURA

LVIII SEDUTA

6 MAGGIO 1980

D'altra parte, è appena da ricordare (questo qualche collega lo ha dimenticato) che anche in caso di vittoria giudiziaria, vittoria della causa da parte della Regione, si dovrebbe pagare un indennizzo ai proprietari espropriati, certamente superiore alla cifra che noi andiamo a pagare ...

MULEDDA (P.C.I.). Ci stanno facendo un regalo.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Presidente della Giunta*. No, non ci stanno facendo un regalo; è soltanto che oggi — siccome non c'è sorveglianza, siccome va a pescare chi vuole, siccome c'è uno stato di anarchia —, oggi, praticamente nessuno ha più interesse a tenere lo stagno in questo modo. Se c'è qualcuno che non prende una lira da questa proprietà (detto incidentalmente) sono proprio gli attuali detentori, i quali non riescono più a guadagnarci, ma pagano le tasse e nient'altro. Certo non fanno beneficenza, ma la "ragione politica" ha portato ad una situazione di questo genere.

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). E se la Magistratura non ci dovesse dare ragione?

GHINAMI (P.S.D.I.), *Presidente della Giunta*. Ma io sto constatando e rilevando la verità effettuale delle cose, se mi consente. La Magistratura! Le ho detto, collega Murru, che la prima causa in cui la Magistratura ha dato in testa al demanio dello Stato risale al 1858, e precisamente da parte del Tribunale di Oristano. Se lei crede che possiamo ancora aspettare un altro secolo, procediamo pure con la causa, accomodiamoci e portiamo avanti questo discorso. Io credo che sia arrivato, dopo 122 anni, il momento di transare questa situazione. D'altra parte io vorrei ricordarle, onorevole Murru, che l'Avvocatura dello Stato e la Direzione generale del Demanio hanno espresso parere favorevole a transare la causa, affinché sia riconosciuta, come ella sa, la demanialità dello stagno.

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). Av-

vocatura non è Magistratura!

GHINAMI (P.S.D.I.), *Presidente della Giunta*. Non è la Magistratura, ma praticamente è l'Avvocatura che, in un certo senso, ci consiglia su quanto andiamo a fare.

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). Non siamo certi di quello che facciamo.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Presidente della Giunta*. Dopo 122 anni era lecito aspettarsi che la Magistratura risolvesse questo problema. Vuole far passare altri 122 anni? E questa è la situazione che esiste.

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). Sollecitiamo la soluzione alla Corte d'Appello.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Presidente della Giunta*. Quindi, non potendo applicare la legge numero 39, era necessario predisporre un disegno di legge *ad hoc*, che consentisse di transare appunto la causa. Vorrei anche dire al collega Uras, che ha parlato su questo argomento in maniera abbastanza convinta e misurata, che noi riteniamo che il fatto che la Regione sarda abbia competenza esclusiva in materia di pesca, ci abilita a transare la causa. Del resto, anche secondo le valutazioni che fa lo stesso nostro ufficio legislativo, il D.P.R. 348, che ha delegato alla Regione la gestione del demanio, ci mette nella condizione di poter transare la causa senza aver la preoccupazione che questa transazione venga riconosciuta non valida.

Vorrei anche ricordare al collega Uras che la politica della valorizzazione dei laghi salsi è un fatto che non è sfuggito nè al Consiglio e neppure alla Giunta. Infatti, sarebbe stato sorprendente che questo fatto sfuggisse, anche perché la Sardegna rappresenta la terra d'Europa più ricca di laghi salsi, probabilmente anche di tutto il bacino Mediterraneo. Solamente la Tunisia si avvicina, ma a distanza, ad una possibilità di pesca lagunare quale può essere esercitata in Sardegna. Certamente si tratta di una ricchezza e di un bene che noi abbiamo per troppo tempo trascurato, ma vorrei ricordare che sta per essere predispo-

sto dal Comitato di programmazione il progetto per la pesca, attraverso una serie di studi abbastanza approfonditi ed una serie di rilevazioni statistiche e rivalorizzazioni varie, e tale progetto presto verrà portato all'esame del Consiglio.

Io, d'altra parte, credo che, dovendo parlare di una rivalorizzazione di questo settore, non si possa fare a meno di parlare di una gestione diretta dello stagno di Cabras, in quanto si tratta del maggiore e più ricco compendio ittico che la nostra Regione possiede. Vorrei ricordare, come dicevo all'inizio, che nelle acque di questo stagno, nei tempi d'oro, si pescavano anche 700-750 chili di pesce ad ettaro; e che esso ha una potenzialità di acqua continua, durante tutto l'anno, di 2.227 ettari. Se lei calcola il prezzo del pesce e lo moltiplica per settecento o settecentocinquanta chili per ettaro, lei arriva a vedere quale potenzialità e quale possibilità lo stagno possa avere. Oltretutto, non è stato mai adeguatamente valorizzato come avrebbe dovuto, perché gli interventi pecuniari degli attuali detentori non sono mai stati numerosi e sufficientemente validi; non si è mai fatta una seria bonifica ittica in questo stagno.

Certo, sono anche d'accordo con ciò che diceva qualche collega, che ha parlato prima di me, e cioè che bisogna che questo stagno venga gestito come un bene pubblico; cioè non si deve passare da una rendita di posizione ad un'altra, anche se sono cambiati i soggetti. Ma io credo che occorra (e su questo si esprimerà a suo tempo la Commissione competente) un regolamento regionale della pesca, che tenda sì a preservare — come è giusto — gli interessi primari di chi vi lavora, che devono essere tenuti presenti prima di ogni altro interesse ma anche quelli della collettività. Io credo infatti che si tratti di un bene, come dicevo prima, che non è solamente sufficiente a mantenere 400 famiglie di pescatori (tante almeno ce ne sono a Cabras), ma a creare ricchezza e benessere per tutta quanta la collettività. Ci troviamo, ripetuto, di fronte ad un bene potenziale notevolissimo, il quale però non viene oggi sfruttato

al massimo, proprio per la mancanza di sorveglianza, per gli abusi e per la totale anarchia e indisciplina. E di ciò la responsabilità non è tanto dalla parte dei pescatori di Cabras, perché oggi chiunque va a pescare; chiunque pesca i cefalotti utilizzandoli come pesciolini da frittura minuta, senza aspettare che essi raggiungano una dimensione commerciale e valida, e distruggendo così una enorme potenzialità di prodotto.

Quindi credo che bisogna che questa fonte di ricchezza venga rapidamente acquisita alla mano pubblica e adeguatamente valorizzata, nell'interesse — come dicevo — dei pescatori e delle popolazioni di Cabras e delle aree contermini. Oltretutto, mi si consenta di dire, occorre veramente dare, finalmente, la pace sociale ai pescatori e ai cittadini di Cabras. Noi ci troviamo adesso, lo denunciava il collega Uras parlando poco fa, di fronte non più neanche tanto ad atti di violenza da parte dei pescatori, ma — quello che è più grave — ad un atteggiamento, non direi remissivo, ma ormai completamente privo di interesse. Dopo tutte queste lotte decennali, dovute anche ai grandi sacrifici che hanno fatto i pescatori, ci si trova di fronte ad una posizione che è quasi di rifiuto della politica, come il collega Uras ha potuto constatare.

E' una situazione che veramente va affrontata. Ritengo che le responsabilità che vengono attribuite alla classe politica siano eccessive, ma oggi è un problema di credibilità politica quello di trovare la via per risolvere questo problema, se vogliamo che ci sia — da parte dei pescatori e dei cittadini di Cabras — il ritorno ad un minimo di fiducia nella validità e nella credibilità di tutte le forze politiche del Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.- Destra Nazionale). Chiedo brevemente la parola per dichiarazione di voto, signor Presidente, onorevole Ghinami,

onorevole Puddu, per dire che non saremo certamente noi ad opporci ad un provvedimento che in qualche modo dia la possibilità alla Pubblica Amministrazione di acquisire lo stagno di Cabras. Non ci opporremo perché l'attuale situazione, a causa della mancanza di un'adeguata organizzazione dei servizi e della manutenzione degli impianti, favorisce ulteriormente il più grave depauperamento del patrimonio dell'azienda, e perché la situazione è diventata insostenibile anche per la mancanza di una regolamentazione dell'attività peschereccia.

Io ho precisato questo anche nelle interpellanze e nelle interrogazioni che ho avuto modo di presentare. Lei, onorevole Presidente Ghinami, lo ha rilevato e me ne ha dato atto, cercando di puntualizzare testé il problema.

Non saremo certamente noi ad opporci a questo disegno di legge perché questa situazione mette in luce il peggioramento di tutte le strutture dello stagno di S. Gilla, sempreché, onorevole Presidente della Giunta (è un discorso che abbiamo fatto in ogni circostanza) questa situazione non serva ad impedire di inquadrare il problema — la cui soluzione significherebbe la ricchezza per la Sardegna e particolarmente per Cabras e zone limitrofe — nel contesto della valorizzazione turistica della zona. Per le suesposte ragioni anche tale questione deve essere risolta mediante un definitivo e sollecito impegno, un coordinato lavoro; se n'è accennato già, ed è perciò che io dico: regolamentiamolo, allorquando cercheremo, in Commissione ed in Aula, di stabilire la definitiva sistemazione dello stagno di Cabras.

Per quanto riguarda l'aspetto giuridico, io vorrei richiamare l'attenzione del Presidente Ghinami su un dubbio nostro, una nostra preoccupazione: lei ha parlato di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, ma io mi permetto di ricordare un aspetto giuridico che è stato più volte ribadito, dibattuto, anche in sede di quel Convegno dove tutti quanti noi abbiamo cercato di dare il nostro contributo; non ci si dimentichi che la Corte di Cassazione nel 1975 ha rinviato il giudizio alla Cor-

te d'Appello di Roma (qui c'è il gioco del palleggio). Inoltre una decisione del Tribunale delle acque pubbliche ha dichiarato illegittima l'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche dello stagno di Cabras.

Chi dice questo, onorevole Ghinami? Mi consenta, io mi sono documentato a riguardo: c'è il giudizio di primo grado, del 21 luglio 1952, e quello di secondo grado del 9 gennaio 1954. Io l'ho rilevato, guarda caso, da un discorso fatto dall'onorevole Del Rio (e sono andato a controllarmi gli atti giudiziari), addirittura, nel 6 marzo del 1975, data in cui si discusse del problema, nella scorsa legislatura. Vorrei ricordare anche un'altra frase testé pronunciata dall'onorevole Ghinami: "Sia l'Avvocatura generale dello Stato che la Direzione generale del Demanio hanno espresso" — ha detto lei poco fa, ripetendo quello che è nella relazione della legge — "il parere favorevole a transare, purché sia riconosciuta in modo esplicito la demanialità marittima degli stagni". Quindi la condizione essenziale è questa, del riconoscimento da parte della Magistratura della demanialità degli stagni di Cabras.

Allora io torno a richiamare l'attenzione sul fatto che è più favorevole, più decisivo, certo e definitivo un giudizio della Magistratura. Quindi dovremmo sollecitare una pronuncia in questo senso; ma, d'altro canto bisogna vedere se ciò sarà possibile, perché lei mi dice che durerebbe un altro secolo, l'attesa di questa decisione.

Io ribadisco, e non sorprenda nessuno questa nostra dichiarazione, perché è stata ribadita in ogni circostanza (onorevole Puddu, mi consenta di farle notare che le posizioni personali non hanno mai inficiato le determinazioni del mio Partito) che a Cabras, per quanto riguarda i lavoratori, che sono presenti in larga misura anche nella nostra organizzazione politica, noi abbiamo sempre ribadito sin dai tempi andati (e ricordo la posizione che in seno al Comune di Cabras, allorquando ne fu sindaco il mai compianto dottor Livio Lai), abbiamo sempre sostenuto la pubblicizzazione dello stagno di Cabras; quindi posizioni personali non possono essere confuse con le posizioni

VIII LEGISLATURA

LVIII SEDUTA

6 MAGGIO 1980

politiche del Partito in ogni circostanza.

Detto questo, concludo dichiarando che noi sosteniamo la pubblicizzazione degli stagni di Cabras, e quindi voteremo a favore di questo provvedimento transitorio con tutte le riserve per le osservazioni che ho fatto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Angelo Atzori, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ATZORI ANGELO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero annunciare il voto favorevole della Democrazia Cristiana.

Io credo che i colleghi che mi hanno preceduto abbiano avuto modo di illustrarne ampiamente i benefici; di ribadire la necessità che la Regione addivenga a questa transazione.

La Democrazia Cristiana è più che mai soddisfatta del felice epilogo della vicenda relativa allo stagno di Cabras; è soddisfatta che questa Assemblea si accinga a portare a compimento l'acquisizione da parte della Regione del compendio oggetto di discussione. I benefici che numerosissimi pescatori e la stessa popolazione di Cabras avranno da questo provvedimento non potranno che portare un nuovo clima di serenità fra tutti i lavoratori e la stessa popolazione.

Io credo però che la Regione, dopo l'acquisizione dello stagno di Cabras, debba acquisire al proprio demanio la quasi totalità dei compendi ittici. Non credo che sia sufficiente acquisire lo stagno di Cabras se non si predispone un organico provvedimento per il miglioramento di tutti i compendi ittici.

Il problema dello sfruttamento del settore, io credo debba essere considerato in termini più che mai attuali per la nostra Regione. Infatti, soprattutto nei mesi scorsi, l'immissione sul nostro mercato di migliaia di tonnellate di pesci ha creato un danno veramente notevole a tutti i lavoratori della Sardegna, poiché oltre che dalla Penisola, a prezzi veramente stracciati, a prezzi veramente concorrenziali, si è avuta anche l'immissione nel mercato sardo del prodotto spagnolo.

Inoltre ritengo che anche la vicenda del colera — a Cagliari e in qualche altra zona —

(escluderei che fosse un fenomeno locale) possa esser ricondotta all'immissione di prodotti non sardi nel mercato isolano. Io in quella occasione presentai un'interrogazione agli Assessori competenti (e tra l'altro sono ancora in attesa di risposta) proprio perché si ponesse una maggiore attenzione e un maggior controllo nel settore.

Credo che la Regione, oltre che predisporre uno strumento per il miglioramento degli stagni debba anche farsi carico della predisposizione di un controllo e di uno strumento di promozione per la commercializzazione dei nostri prodotti perché, come dicevo innanzi, io credo che, oltre al miglioramento e al potenziamento della pescosità dei nostri stagni debba essere anche garantita una commercializzazione e quindi un equo salario ed un equo compenso ai lavoratori.

Per concludere, la Democrazia Cristiana — che del problema certamente si farà carico — non può che essere favorevole e dichiara di approvare questo provvedimento tanto atteso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). Onorevole Presidente, colleghi consiglieri, già il collega Uras ha argomentato la nostra posizione in ordine a questo disegno di legge. Io, dopo aver sentito le dichiarazioni del Presidente della Giunta e degli altri colleghi, credo di dover riconfermare la nostra posizione che sinteticamente è questa: noi riteniamo che si sia giunti a tentare di risolvere il problema dello stagno di Cabras (il problema dei pescatori di Cabras, per essere più precisi) con grande ritardo, dopo tentativi non sempre convinti — anzi, molto spesso reticenti (nonostante le affermazioni fatte stasera) —, da parte delle varie Giunte regionali.

Noi riteniamo che il problema debba essere risolto e crediamo di doverci collocare, rispetto a questo provvedimento, nella posizione di chi non fa niente per ostacolarne l'approvazione, e ci asterremo dalla votazione, per

alcune considerazioni che ha già fatto il compagno Uras e che io voglio brevemente richiamare.

Io deduco logicamente, che se si arriva, come dice l'articolo 1, al riconoscimento della demanialità marittima degli stagni di Cabras, automaticamente dovremmo andare ad applicare la legge numero 39, per il risarcimento dei diritti esclusivi di pesca.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Presidente della Giunta*. E' il risultato della transazione.

MULEDDA (P.C.I.). Il problema infatti è questo: l'Avvocatura dello Stato fornisce un parere di larga massima su quanto attiene al riconoscimento della demanialità; laddove, afferma, praticamente, che, versandosi in tema di regolamento di rapporti fra i comproprietari Carta e la Regione sarda, detta disciplina di rapporti deve essere in armonia con tale riconoscimento.

Dal che io deduco che l'Avvocatura dello Stato, mentre non dà per scontato che lo stagno sia demaniale, esprime chiaramente l'avviso che l'atto conseguente, cioè, il resto del disegno di legge, debba essere in armonia — così come tutti gli atti conseguenti — col riconoscimento formale, definitivo ed esplicito della demanialità degli stagni.

Ora, io credo che essere in armonia voglia dire sostanzialmente applicare le leggi, trarne le conseguenze in termini di operatività; andare quindi a risarcire per quanto dovuto, e cioè per i diritti esclusivi di pesca, per beni mobili ed immobili attinenti al compendio non demaniale; andare quindi a valutare l'indennizzo secondo i parametri della legge numero 39, e con i coefficienti di legge.

D'altra parte c'è un altro passaggio del parere dell'Avvocatura che deve essere molto chiaro; non è stato espresso con grande chiarezza, ma io lo voglio richiamare qui per esigenza sempre di opportunità politica.

Il presupposto di ogni eventuale accordo che sia è definito senza opposizioni, e con esplicita rinuncia a quelle già proposte, il procedimento di delimitazione del demanio marittimo a suo tempo iniziato dalla competente au-

torità marittima; e che sia definitivamente acquisito al Demanio dello Stato il complesso dei beni compresi in tale delimitazione. Questo è un passaggio che a mio parere è abbastanza importante, perché se ne deduce che l'unico rapporto oggi possibile fra la Regione e gli eredi Carta è quello della risoluzione della causa attualmente pendente presso la Cassazione, della risoluzione di questa causa con riconoscimento unilaterale degli eredi Carta della demanialità; questa è l'unica possibilità reale di operare, dal che — ripeto — (io dirò poi infine alcune altre cose, non è per parlare contro) io derivo che l'azione concreta, conseguente della Giunta regionale, allorché essa andrà ad operare, deve essere improntata a ciò che, appunto, dice l'Avvocatura dello Stato: deve essere in armonia con tale riconoscimento.

Io non vorrei francamente che queste adesioni di larga massima dell'Avvocatura dello Stato e del Ministero delle Finanze — pur esso informato dall'Avvocatura dello Stato e richiesto di un parere dalla Regione — diventassero domani (dico: in questi giorni) una risposta negativa del Governo. Noi siamo per il massimo di limpidezza, francamente, in questi rapporti perché essi attengono a precise funzioni istituzionali della Regione, alla difesa della sua autonomia, alla difesa di un ruolo attivo di tutela dei beni, e, secondo me, in questo modo — evidentemente — tutto ciò non si difende limpidamente.

PRESIDENTE. Vorrei ricordarle, onorevole, che sta parlando per dichiarazione di voto.

MULEDDA (P.C.I.). Io sto proprio per chiudere il mio intervento, Presidente, e chiedo scusa.

L'argomentazione fondata sulla nostra competenza primaria in materia di pesca è, io credo, sufficientemente corretta, per poter concludere che, quindi, la Regione può fare una transazione. Mi suona molto meno bene, e per niente limpido, il parere dell'Ufficio legislativo, allorquando esso richiama il D.P.R. numero 348 del '79, che, notoriamente — e non certo per volontà del Consiglio regionale —, è ineffi-

cace in Sardegna, poichè non è stata emanata la legge finanziaria. Io ritengo che l'Ufficio legislativo, nell'esprimere un parere di questo genere al Presidente della Giunta, abbia commesso una grossa svista; non si può argomentare in tal modo. Stanti i rapporti che si sono determinati fra Stato e Regione, nel momento della contrattazione delle norme di attuazione, io penso che assai meglio farebbe l'Ufficio legislativo se approfondisse gli argomenti; eviterebbe così di esporre la Giunta, in queste condizioni, alle critiche del Consiglio. Ritengo altresì che la progettazione abbastanza disinvolta di codeste argomentazioni suoni, in questa condizione, offensiva nei confronti del Consiglio.

Per queste considerazioni noi ci asteniamo. Riteniamo che il problema debba essere risolto; riteniamo che anche lo strumento in corso di esame possa, in qualche modo, contribuire a risolverlo. Speriamo che il Governo accetti questo provvedimento di legge, e invitiamo, anzi, la Giunta a farsi parte diligente. La invitiamo altresì a comportarsi in armonia col rispetto del principio riconosciuto della demanialità degli stagni di Cabras, negli interessi della Regione e del popolo di Cabras.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Medde. Ne ha facoltà.

MEDDE (P.L.I.). Solo per dichiarare, Signor Presidente, il parere favorevole alla transazione del Partito liberale. La mia parte politica ha sempre formulato una proposta in questo senso, ogni qualvolta si è trattato dell'argomento; lo ha fatto in contrasto con la posizione assunta da altre forze politiche che volevano l'espropriazione. Oggi aggiungo qualcosa: bisogna che l'esercizio della pesca sia severamente disciplinato se vogliamo salvare il patrimonio ittico ed evitare la distruzione del medesimo.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 1

In deroga a quanto disposto dalle norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca di cui alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, e successive modificazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una transazione con gli aventi diritto per l'acquisizione dell'intero compendio idrico dello stagno di Cabras, con tutte le sue accessioni, dipendenze e pertinenze, individuati nel verbale di delimitazione della Capitaneria di porto di Cagliari del 22 dicembre 1964 e relative planimetrie.

Dalla transazione dovrà risultare l'esplicito riconoscimento della demanialità marittima degli stagni di cui al comma precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 2

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad acquistare i fabbricati, i terreni, le attrezzature e gli impianti dell'azienda "Peschiera Pontis".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 3

Per gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a pagare l'importo massimo di lire 2.500.000.000 oltre a lire 300.000.000 per spese accessorie. A tal fine procederà alla valutazione del complesso dei beni da acquisire, sia sotto il profilo della loro consistenza patrimoniale, sia sotto il profilo della concreta possibilità del loro utilizzo a fini produttivi, mediante uno o più periti esperti nella materia, nominati dalla Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori degli enti locali, finanze ed urbanistica e della difesa dell'ambiente.

Ai periti sono corrisposti gli emolumenti previsti dalle vigenti tariffe professionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 4

La spesa complessiva di lire 2.800.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, grava sul capitolo 01028 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio della Regione per l'anno 1980.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

"Emendamento sostitutivo totale Franceschi, Mura:

"L'articolo 4 è così sostituito:

"Nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 è istituito

il capitolo 01029 (Oggetto omogeneo 01.05 - titolo 2 - sezione 6 - categoria 10) "Spese per l'acquisizione dello Stagno di Cabras e del relativo patrimonio" con lo stanziamento di lire 2.800.000.000.

A favore del suddetto capitolo 01029 è stornata la somma di lire 2.800.000.000 dal capitolo 03017 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1980, mediante la riduzione della corrispondente riserva prevista nella voce c) dell'elenco n. 5 allegato allo stesso bilancio di previsione.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 01029 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980". " (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschi per illustrare il suo emendamento.

FRANCESCHI (D.C.). Si tratta di un emendamento puramente tecnico deciso dalla Commissione finanze, in sostituzione dell'articolo 4, per modificare l'imputazione della spesa su un capitolo esatto. Era una dimenticanza dovuta, credo, ai servizi del Consiglio.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'emendamento sostitutivo totale dell'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo a fine seduta.

Discussione e approvazione della legge regionale 17 maggio 1979 "L'assistenza ospedaliera nelle case di cura private della Sardegna, la riscossione dei contributi a carico degli iscritti ai ruoli regionali per l'assistenza volontaria, modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 1975, numero 6, e sue successive modificazioni" (CLXIX), rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 17 maggio 1979: "L'assistenza ospedaliera nelle case di cura private della Sardegna, la riscossione dei contributi a carico degli iscritti ai ruoli regionali per l'assistenza volontaria, e modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 1975, numero 6, e sue successive modifiche", rinviata dal Governo; relatore l'onorevole Dettori.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Poiché il relatore, onorevole Dettori, è assente, ci si rimette alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

GHINAMI (P.S.D.I.), Presidente della Giunta. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

OFFEDDU, Segretario:

Art. 1

La Regione autonoma della Sardegna dal 1° gennaio 1975 subentra per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera nei rapporti convenzionali, non sanciti da atti formali e concernenti i ricoveri in regime di assistenza diretta, esistenti tra gli Enti mutualistici, le Casse mutue autonome e aziendali e le Case di cura private ubicate in Sardegna.

Per attestare l'esistenza del rapporto convenzionale di fatto alla data dell'11 luglio 1974, gli Enti mutualistici e le Casse mutue autonome e aziendali sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione, indicando anche le Case di cura private ubicate in Sardegna con le quali sussistevano detti rapporti e le singole branche specialistiche per le quali era ammesso il ricovero in regime di assistenza diretta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

OFFEDDU, Segretario:

Art. 2

Per la liquidazione degli importi relativi ai ricoveri di iscritti agli Enti mutualistici e Casse mutue autonome e aziendali di cui al precedente articolo 1, avvenuti in regime di assistenza diretta dal 1° gennaio 1975, le Case di cura private ubicate in Sardegna, che per regolare dichiarazione risultino aver avuto rapporti convenzionali di fatto con detti Enti e Casse, trasmettono i rendiconti relativi alle prestazioni erogate agli stessi Enti e Casse, cui risultano iscritti i ricoverati, per l'apposizione del visto di controllo.

I rendiconti dovranno comprendere le generalità del ricoverato, l'indicazione del documento comprovante il diritto all'assistenza all'atto del ricovero, il periodo e la durata della

VIII LEGISLATURA

LVIII SEDUTA

6 MAGGIO 1980

degenza, considerando la giornata di entrata e quella di uscita come una sola giornata, la relativa diagnosi e l'indicazione del reparto presso il quale è avvenuto il ricovero, nonché la specifica globale degli importi richiesti dalla Casa di cura privata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 3

In presenza delle convenzioni di fatto di cui ai precedenti articoli, le misure delle rette giornaliere di degenza, dei compensi sanitari e delle quote forfettarie che l'Amministrazione regionale dovrà corrispondere alle Case di cura private ubicate in Sardegna dal 1° gennaio 1975 e sino alla data di inizio dell'operatività delle convenzioni da stipulare in conformità allo schema di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1975, sono quelli indicati all'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 2.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 4

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione delle norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si provvederà nelle forme e con i mezzi previsti dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, entro il limite delle quote gravanti sul Fondo nazionale ospedaliero assegnato alla

Regione Autonoma della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 5

L'articolo 6 bis della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, istituito con l'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 69, e modificato con l'articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1977, n. 39, è sostituito dal seguente:

“(Assistenza ospedaliera all'estero in base ai regolamenti della CEE ed alle convenzioni ed accordi internazionali).

A decorrere dal 1° gennaio 1975, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui all'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione assicura l'assistenza ospedaliera all'estero ai soggetti assistibili di cui all'articolo 1, comma primo, della presente legge, che ne abbiano diritto in base ai regolamenti della CEE ed alle convenzioni ed accordi internazionali, nei limiti e con le modalità ivi previste, quando il soggiorno all'estero sia dovuto a motivi diversi da quelli contemplati agli articoli 5 e 6 della presente legge.

L'assistenza ospedaliera di cui al comma precedente è estesa a tutti i cittadini residenti in Sardegna, assistiti ai sensi degli articoli 1, primo comma, 7 e 8 della presente legge, che per particolari motivi di ordine sanitario, debbano farsi ricoverare all'estero presso un luogo di cura ubicato in uno degli stati membri della CEE o in uno dei paesi con i quali sono in atto convenzioni o accordi bilaterali.

Qualora la richiesta di trasferimento all'estero per cure, presentata dai soggetti di cui ai commi precedenti, riguardi casi che rientrano tra gli eventi morbosi elencati nel decreto del Pre-

sidente della Giunta regionale, di cui all'articolo 4, comma primo, in luogo della particolare autorizzazione regionale, si procederà al rilascio del formulario internazionale previsto dai regolamenti della CEE o dalle convenzioni ed accordi internazionali.

Nei casi previsti dal comma precedente, potrà disporsi, ove ne ricorrano le condizioni, a favore dei soggetti interessati, l'erogazione del contributo per spese di viaggio e permanenza di cui al penultimo comma dell'articolo 4, entro i limiti e con le modalità in esso previste".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 6 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 7.

OFFEDDU, Segretario:

Art. 7

L'articolo 8 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

"(Ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera volontaria).

I soggetti residenti in Sardegna, non assistibili da Enti o Casse mutue di malattia anche aziendali, di cui all'articolo 12 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, numero 386, e non aventi diritto all'assistenza gratuita ai sensi dell'articolo 55 del Testo unico sulle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono ottenere, a domanda, l'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, nelle forme previste dalla presente legge, mediante l'iscrizione in appositi ruoli istituiti presso l'Assessorato regionale all'igiene e sanità.

L'iscrizione al ruolo di cui al comma precedente comporta il pagamento da parte dell'in-

teressato di una somma pari alla spesa media capitaria annua rilevata dall'INAM per l'anno 1974 e dalla Regione autonoma della Sardegna per gli anni successivi.

La domanda di iscrizione al ruolo può essere presentata:

- a) dal diretto interessato;
- b) dal capo famiglia per i familiari a carico;
- c) dall'esercente la patria potestà o dal tutore per i minori o gli interdetti;
- d) dal capo della convivenza, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, per gli appartenenti alla medesima.

La domanda di iscrizione deve indicare:

- le generalità del richiedente;
- le generalità del beneficiario ed il titolo che legittima il richiedente a presentarla;
- la professione o la condizione non professionale, del richiedente e del beneficiario;
- l'espressa dichiarazione di assumersi l'obbligo di corrispondere la quota capitaria annua, nella misura determinata a norma di legge.

Alla domanda deve essere allegato il certificato di residenza del richiedente, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda, nonché il certificato di stato di famiglia, qualora venga richiesta l'estensione dell'assistenza ospedaliera anche ai familiari a carico.

Il certificato di residenza deve essere prodotto anche per il beneficiario, quando questi non fa parte del nucleo familiare del richiedente.

La domanda deve essere inoltrata all'Assessorato all'igiene e sanità della Regione autonoma della Sardegna tramite il Comune di residenza che rilascerà al richiedente apposita ricevuta costituente titolo provvisorio all'assistenza ospedaliera.

I Comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato all'igiene e sanità della Regione, entro dieci giorni dalla sua presentazione, la domanda di cui al comma precedente.

Entro trenta giorni dalla data di trasmissione della domanda, l'Amministrazione regionale rilascerà all'interessato il documento comprovante l'avvenuta iscrizione al ruolo.

L'iscrizione al ruolo regionale è operante per un triennio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata presentata la domanda e per tale periodo comporta l'obbligo di versare l'importo stabilito al secondo comma del presente articolo.

Allo scadere del triennio, l'iscrizione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio, qualora l'interessato non faccia pervenire all'Assessorato all'igiene e sanità della Regione disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sessanta giorni prima della scadenza.

L'assistenza ospedaliera è erogata a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di iscrizione nei ruoli.

La mancata iscrizione nel ruolo non può comunque consentire il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza.

In caso di ricovero urgente potrà essere compilata dall'interessato o da chi per lui la richiama di iscrizione nel ruolo regionale di cui alla presente legge, entro dieci giorni dalla data di ricovero o, nei casi di impossibilità, entro il periodo della degenza.

La cancellazione anticipata dal ruolo è effettuata su richiesta dell'iscritto o degli aventi causa o d'ufficio, quando si configurino le seguenti condizioni:

a) acquisizione del diritto alle prestazioni sanitarie da parte di Enti o Casse mutue tenuti ad alimentare il fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

b) acquisizione del diritto alle prestazioni ospedaliere gratuite perché non abbiente, da comprovarsi mediante certificato rilasciato dal Comune di residenza;

c) trasferimento di residenza dell'iscritto fuori dal territorio regionale;

d) decesso dell'iscritto.

Ai fini dello sgravio o del rimborso delle partite già poste in riscossione, gli effetti della cancellazione decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui matura il diritto all'assistenza a diverso titolo ovvero dalla morte

del beneficiario.

La richiesta dello sgravio o del rimborso delle partite già poste in riscossione, può essere contestuale alla domanda di cancellazione. In ogni caso tale richiesta deve essere presentata all'Assessorato all'igiene e sanità della Regione autonoma della Sardegna entro tre anni dalla data dell'evento che ha dato luogo alla cancellazione dal ruolo".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 8

L'articolo 9 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

"(Riscossione dei ruoli).

I ruoli regionali di cui al precedente articolo devono essere compilati distintamente per i singoli Comuni di residenza degli interessati e per esattoria.

L'elaborazione e la formazione dei ruoli è affidata al "Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli" il quale vi provvede con la stessa procedura con cui predispone i ruoli meccanografici dei contributi obbligatori dovuti per l'assistenza di malattia.

I ruoli principali e suppletivi sono formati e trasmessi all'Intendenza di finanza entro il 15 febbraio, il 15 luglio e il 15 settembre di ciascun anno.

Detti ruoli sono resi esecutivi dall'Intendente di finanza ed affidati, per la riscossione, previa stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, all'esattore ed al ricevitore delle imposte dirette, con le norme e la procedura privilegiata stabilita per l'esazione

delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Gli importi iscritti a ruolo vengono suddivisi in quattro rate.

I contributi relativi agli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 saranno riscossi, anch'essi in quattro rate, entro il 1980.

Alle scadenze di ciascuna rata, le somme iscritte a ruolo saranno versate dai ricevitori provinciali, al netto degli sgravi e dei rimborsi disposti dall'Amministrazione regionale, direttamente al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 14 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 9

L'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

"(Assistenza ospedaliera ai lavoratori stagionali all'estero).

I lavoratori stagionali all'estero che rientrano nel territorio regionale di residenza possono iscriversi nei ruoli regionali per l'assistenza ospedaliera mediante domanda da presentare secondo le modalità indicate al precedente articolo 8, corredata dal certificato di residenza in un Comune della Sardegna, di data non anteriore a tre mesi.

Nella domanda deve essere precisata la categoria di lavoro di appartenenza.

Per tali lavoratori, l'importo da corrispondere è commisurato al periodo medio di permanenza nel territorio nazionale della categoria cui appartiene il beneficiario e l'iscrizione nei ruoli in questione è operante soltanto per tale periodo".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 10

L'articolo 11 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

"(Ricovero dei non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione).

Il ricovero dei soggetti non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, ai sensi degli articoli 1, primo comma, 7 e 8 della presente legge, o dei cittadini stranieri non aventi diritto all'assistenza a carico dell'istituzione del paese di provenienza, comporta il pagamento da parte degli interessati delle relative prestazioni.

L'importo dovuto a tale titolo è determinato per gli Enti ospedalieri e per gli Istituti a carattere scientifico e le Cliniche universitarie convenzionati, sulla base di costi giornalieri fissati annualmente con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità. Relativamente all'anno 1975, l'importo dovuto, per ogni giorno di degenza, è pari alla retta onnicomprensiva approvata e deliberata per l'anno 1974 per lo stesso Ente, Istituto o Clinica.

Nel caso di ricovero in ospedali gestiti da Enti ospedalieri, l'importo è versato direttamente agli Enti, che lo trattengono quale anticipazione sulle quote del fondo regionale di loro competenza.

Nel caso di ricovero in Istituti a carattere scientifico e Cliniche universitarie convenzionati, le quote sono versate direttamente agli Istituti e Cliniche predetti quale corrispettivo del ricovero.

La mancanza di diritto all'assistenza da parte della Regione non può comportare il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 11

Sono ratificati agli effetti del rimborso nei limiti precisati, a favore degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera indiretta, i ricoveri avvenuti presso luoghi di ricovero e cura ovunque ubicati, dal 1° gennaio 1975 sino alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, a condizione che siano stati precedentemente autorizzati dagli uffici dell'Assessorato alla sanità di un'altra Regione, durante il periodo di temporaneo soggiorno del soggetto assistibile in un Comune ubicato nel territorio di quella Regione, oppure dal rispettivo Ente mutualistico o Cassa mutua anche aziendale, in nome e per conto della Regione sarda.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 12

Sono ratificate, ai fini dell'erogazione dei contributi forfettari di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 bis della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, le richieste presentate dai soggetti che si siano ricoverati all'estero con il formulario internazionale in luogo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 13

Ferma restando l'esclusione dei ricoveri d'urgenza presso le Case di cura private in regime di assistenza diretta, i ricoveri per parto, metrorragia da aborto o altre metrorragie in atto, nei casi in cui l'assistita non si sia munita preventivamente dell'impegnativa regionale, saranno effettuati dalle Case di cura con l'obbligo di comunicazione entro le 24 ore alla Regione, Assessorato all'igiene e sanità o all'Ente mutualistico da essa delegato, che provvederà, salvo contestazione, all'emissione dell'impegnativa ed all'invio della stessa alla Casa di cura nei modi più tempestivi.

La clausola di cui alle convenzioni stipulate tra la Regione e le Case di cura private, che limita al solo caso del parto l'ammissibilità del ricovero senza la preventiva impegnativa, è sostituita dalla disposizione di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 14

Sono ratificati, ai fini dell'assunzione del relativo onere a carico della Regione, tutti i ricoveri urgenti effettuati senza la preventiva impegnativa dalla data in cui è divenuta esecuti-

va la convenzione stipulata dalla Regione con le singole Case di cura sino al 31 luglio 1978, a condizione che comunicazione del ricovero sia stata trasmessa alla Regione o agli Enti mutualistici, da essa delegati, entro cinque giorni dalla data del medesimo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 15

Per l'attività di ricovero e cura svolta in regime di assistenza diretta dalla Case di cura private ubicate in Sardegna, a decorrere dal 1° luglio 1975, già contabilizzata e liquidata o da liquidare dalla Regione sulla base della normativa prevista dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 2, nel caso che l'attività medesima non sia soggetta a conguaglio in conseguenza di convenzione stipulata direttamente tra Regione e Casa di cura privata, la Regione provvederà a corrispondere in favore dei medesimi beneficiari il conguaglio derivante dalla differenza tra l'ammontare della retta onnicomprensiva determinata rispettivamente per il secondo semestre dell'anno 1975 e per l'anno 1976, secondo i criteri approvati dalla Giunta regionale per le Case di cura iscritte alla fascia funzionale D tenuto conto dell'indirizzo e quanto spettante sulla base della citata legge regionale.

Ai fini della liquidazione del conguaglio di cui al comma precedente gli aventi diritto dovranno presentare apposita contabilità suppletiva nel rispetto delle modalità e secondo i criteri determinati nelle convenzioni stipulate tra la Regione e le Case di cura aventi decorrenza dal 1° luglio 1975, intendendosi l'entità del conguaglio determinata in conseguenza di ogni criterio di contabilizzazione ivi pre-

visto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Comunico che, con un'unica chiamata si procede alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge numero 10, 11, 12, 13 e 14.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 10:

presenti	60
votanti	59
astenuti	1
maggioranza	30
favorevoli	35
contrari	24

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 11:

presenti	60
votanti	59
astenuti	1
maggioranza	30
favorevoli	35
contrari	24

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 12:

presenti	60
votanti	59

VIII LEGISLATURA

LVIII SEDUTA

6 MAGGIO 1980

astenuto	1
maggioranza	30
favorevoli	34
contrari	25

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 13:

presenti	60
votanti	59
astenuti	1
maggioranza	30
favorevoli	36
contrari	23

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 14:

presenti	60
votanti	59
astenuti	1
maggioranza	30
favorevoli	36
contrari	23

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Angius - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu - Berlinguer - Boi - Buzzanca - Cardia - Castellaccio - Casula - Catta - Chessa - Corrias - Cossu - Demartis - Erdas - Fadda - Floris M. - Floris S. - Franceschi - Ghinami - Giagu - Ladu - Loretto - Mannoni - Marras - Medde - Mela - Moretti - Muledda - Mura - Murru - Offeddu - Oppi - Orrù - Pili - Pintus - Piredda - Pischedda - Puddu - Raggio - Saba A. - Saba B. - Sanna E. - Satta G. - Schintu - Secci - Sechi - Serra - Soddu - Spina - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: Presidente Corona).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Comunico che, con un'unica chiamata si procede alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge numero 16, 17, 19.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 16:

presenti	59
votanti	58
astenuti	1
maggioranza	30
favorevoli	33
contrari	25

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 17:

presenti	59
votanti	58
astenuti	1
maggioranza	30
favorevoli	33
contrari	25

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 19:

presenti	59
votanti	58
astenuti	1
maggioranza	30
favorevoli	34
contrari	24

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Aned-

VIII LEGISLATURA

LVIII SEDUTA

6 MAGGIO 1980

da - Angius - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu - Berlinguer - Boi - Buzzanca - Cardia - Castellaccio - Catte - Chessa - Corrias - Cossu - Demartis - Erdas - Fadda - Floris M. - Floris S. - Franceschi - Ghinami - Giagu - Ladu - Loretto - Mannoni - Marras - Medde - Mela - Moretti - Muledda - Mura - Murru - Offeddu - Oppi - Orrù - Pili - Pintus - Piredda - Pischedda - Puddu - Raggio - Saba A. - Saba B. - Satta G. - Schintu - Secci - Sechi - Serra - Soddu - Spina - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: Presidente Corona).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione del disegno di legge numero 49, relativo allo stagno di Cabras.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	60
votanti	40
astenuti	20
maggioranza	21
favorevoli	36
contrari	4

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Atzeni - Atzori A. - Baghino - Becciu - Boi - Buzzanca - Castellaccio - Casula - Catte - Chessa - Cossu - Demartis - Erdas - Fadda - Floris M. - Floris S. - Franceschi - Ghinami - Giagu - Ladu - Loretto - Mannoni - Medde - Mela - Moretti - Mura - Murru - Offeddu - Oppi - Pili - Piredda - Puddu - Saba B. - Secci - Serra - Soddu - Spina - Tidu - Zurru.

Si sono astenuti: Angius - Atzori V. - Barranu - Battolu - Berlinguer - Cardia - Corrias - Marras - Muledda - Orrù - Pintus - Pischedda - Raggio - Saba A. - Sanna E. - Satta G. - Schin-

tu - Sechi - Uras - Presidente Corona).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto della legge regionale 17 maggio 1979, n. CLXIX rinviata dal Governo.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	60
votanti	59
astenuti	1
maggioranza	30
favorevoli	34
contrari	25

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Angius - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu - Berlinguer - Boi - Buzzanca - Cardia - Castellaccio - Casula - Catte - Chessa - Corrias - Cossu - Demartis - Erdas - Fadda - Floris M. - Floris S. - Franceschi - Ghinami - Giagu - Ladu - Loretto - Mannoni - Marras - Medde - Mela - Moretti - Muledda - Mura - Murru - Offeddu - Oppi - Orrù - Pili - Pintus - Piredda - Pischedda - Puddu - Raggio - Saba A. - Saba B. - Sanna E. - Satta G. - Schintu - Secci - Sechi - Serra - Soddu - Spina - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: Presidente Corona).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Sanna Emanuele. Ne ha facoltà.

SANNA EMANUELE (P.C.I.). Sull'ordine dei lavori, Signor Presidente, per chiedere che la Giunta risponda rapidamente, possibil-

VIII LEGISLATURA

LVIII SEDUTA

6 MAGGIO 1980

mente nel corso di questa tornata, in Consiglio, alla interpellanza presentata dal Gruppo comunista sui rapporti tra l'Ente Ospedaliero "Ospedali Riuniti di Cagliari" e la Società di consulenza assicurativa IBC.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Orrù. Ne ha facoltà.

ORRÙ (P.C.I.). Chiedo la parola, a nome di tutti i componenti la decima Commissione, perché venga iscritta all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge relativa al contributo annuale per l'ISEF.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Medde. Ne ha facoltà.

MEDDE (P.L.I.). Brevemente, per chiedere alla cortesia del Presidente della Giunta, al quale avevo rivolto, in data 5 novembre 1979, un'interrogazione circa l'impianto di servizi telefonici nelle varie case coloniche del Centro di Arborea, quando potrò avere risposta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). Rivolgo ancora una richiesta alla cortesia della Presidenza perché nell'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio regionale si inserisca la risposta alle interrogazioni e alle interpellanze ormai annose sulla situazione dell'aeroporto di Cagliari e della nuova stazione dell'aeroporto di Elmas. E' una richiesta che noi stiamo facendo da diversi mesi. Riteniamo che non possa passare ancora altro tempo, e che l'Assessore ai trasporti non si possa sottrarre a questa responsabile richiesta della nostra parte politica, che interpreta un'esigenza delle popolazioni della Sardegna interessate all'utilizza-

zione degli aeromobili e quindi dei servizi delle stazioni aeree.

PRESIDENTE. Per quanto attiene alla richiesta dell'onorevole Orrù, la risposta è di competenza di questa Presidenza. In effetti non è ancora pervenuto il parere della Commissione finanze, ma, essendo decorsi i termini, se non ci sono opposizioni, possiamo inserire questo argomento nell'ordine del giorno.

Per il resto pregherei la Giunta di volersi esprimere sulla richiesta dell'onorevole Sanna, dell'onorevole Murru e dell'onorevole Medde.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Presidente della Giunta*. Tenuto conto dell'importanza e della delicatezza di tutte e tre le interrogazioni sollecitate, credo che la Giunta sia in grado di rispondere a tutte nel corso della presente tornata, se il Consiglio lo ritiene opportuno.

In particolare, per quanto riguarda la risposta sollecitata dall'onorevole Sanna, relativa al problema dell'Ospedale Civile, credo che occorrerà vedere se riusciamo prima a completare le indagini. Noi abbiamo dato subito corso alla richiesta disponendo la stesura delle relazioni, da parte di diversi funzionari, su questo argomento. L'Assessore alla sanità intende rispondere di persona, e penso che, nel corso di questa tornata sia in grado di farlo, sempre che riesca a raccogliere tutti gli elementi necessari al caso.

In ogni caso, penso che potremo essere in grado, dopodomani al più tardi, di rispondere a tutte e tre le interrogazioni che sono state qui sollecitate da parte dei colleghi.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani, alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 21.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Francesco Cocco

PASSAMONTI

Testo delle Interpellanze, Interrogazioni e Mozioni annunciate in apertura di seduta.

Interpellanza Muledda - Schintu - Satta Sebastiano - Barranu - Sechi in relazione al comportamento dell'Avv. Giuseppe Guarino che ordinariamente patrocina gli interessi della Regione Sarda e allo stesso tempo ha presentato un ricorso contro un provvedimento della Regione che determina il prezzo del latte per la campagna 1980.

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale per conoscere le valutazioni e le conseguenti determinazioni che la medesima Giunta intenderà adottare in relazione al seguente episodio: il Prof. Avv. Giuseppe Guarino con studio in Roma, che ordinariamente patrocina gli interessi della Regione Sarda dinnanzi alla Corte Costituzionale, con atto notificato il 7 marzo alla Regione e alle organizzazioni professionali agricole interessate ha impugnato il provvedimento del comunicato dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 3 del successivo 16 gennaio 1980, con il quale è stato determinato il prezzo del latte per la campagna 1980.

Il ricorso è stato proposto nell'interesse degli industriali del latte e tende a vanificare una giusta conquista degli allevatori sardi.

Il comportamento del Prof. Guarino è profondamente censurabile sotto il profilo della correttezza professionale in quanto non si può concepire che allo stesso tempo si pretenda di curare e di sindacare in sede giudiziale, provvedimenti di così grande rilievo dell'Amministrazione regionale.

Gli interpellanti chiedono pertanto di conoscere le valutazioni della Giunta su tale grave episodio e sulla opportunità che al Prof. Guarino non venga più conferito alcun incarico di carattere professionale da parte dell'Amministrazione regionale. (123)

Interrogazione Muledda - Pintus - Pischedda - Saba Antonio, con richiesta di risposta scritta, sulla forma di gestione dei fondi destinati alla pubblicità del bilancio dell'Ente sardo industrie turistiche (E.S.I.T.).

I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale per conoscere quale sia l'importo destinato per la pubblicità nel bilancio dell'E.S.I.T. e quale forma di gestione sia stata scelta per il medesimo budget, in considerazione del fatto che tra i quotidiani di partito soltanto il giornale "Il Popolo" organo della Democrazia Cristiana, sembrerebbe avere i privilegi di poter pubblicare tale pubblicità.

La presente ha carattere d'urgenza. (225)

Interrogazione Sanna Emanuele - Corrias - Uras - Atzori Villio, con richiesta di risposta scritta, sugli ambiti territoriali per il Servizio di guardia medica nei Comuni di Samugheo ed Allai.

I sottoscritti rilevano che recentemente la Giunta regionale ha definito gli Ambiti territoriali per il servizio di guardia medica festiva e notturna nei Comuni della Sardegna.

I raggruppamenti territoriali sarebbero stati individuati dall'Assessorato regionale alla sanità sulla base di "obiettive situazioni orografiche, demografiche, di viabilità e vicinanza" (art. 4 del Regolamento dell'11 gennaio 1980).

Alla lettura della Tabella A allegata al Regolamento i suddetti criteri appaiono in alcuni casi clamorosamente disattesi. Si segnala per tutti all'attenzione dell'Assessore alla sanità il caso dei Comuni di Samugheo e di Allai della provincia di Oristano per i quali la Giunta regionale ha, contro ogni logica, deciso di individuare come sede del punto di guardia territoriale il Comune di Allai che ha una popolazione residente di circa 500 abitanti rispetto al Comune di Samugheo che ha una popolazione di oltre quattromila abitanti.

A parte la macroscopica differenza demografica dei due Comuni interessati si rammenta anche all'Assessore che il Comune di Allai è per sua scelta e da diversi decenni accorpato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la condotta medica al Comune di Fordongianus, mentre il Comune di Samugheo nella sua qualità di centro più popoloso dell'Alto Oristanese dispone sia di condotta medica propria che di servizio di farmacia ed appare del tutto ovvio che, data la sua collocazione geografica, debba essere anche sede del punto di guardia medica notturna e festiva.

I sottoscritti interrogano l'Assessore alla sanità per conoscere quali provvedimenti intende prontamente adottare per correggere una scelta evidentemente errata al fine di garantire in maniera tempestiva ed equilibrata l'assistenza sanitaria ai cittadini in tutto il territorio regionale.

La presente ha carattere d'urgenza. (226)

Interrogazione Uras - Muledda - Satta Sebastiano - Schintu - Battolu, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata erogazione di finanziamenti per miglioramenti fondiari in agricoltura nella provincia di Oristano.

I sottoscritti, rilevata la condizione sempre più grave nella quale si trova l'agricoltura sarda e in particolare quella oristanese, per la mancanza di investimenti adeguati per la trasformazione e ammodernamento delle sue strutture produttive, pur esistendo notevoli mezzi finanziari a disposizione del settore, chiedono di interrogare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere quali siano gli impedimenti che fino ad oggi non hanno consentito all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Oristano di definire circa 150 pratiche per miglioramenti fondiari per un importo di oltre 8 miliardi e, inoltre, se non considera un tale fatto un pesante condizionamento per ogni iniziativa, anche se limitata, tendente a migliorare l'attività produttiva, con uno sforzo per recuperare i notevoli ritardi accumulati fino ad oggi e che hanno impedito alla nostra agricoltura di competere con altre più avanzate, oltre che adeguare il reddito degli addetti al settore.

Gli interroganti infine chiedono di sapere quali provvedimenti urgenti intenda assumere l'Assessore per superare la situazione di ritardo sopra richiamata ed evitarla per il futuro, in modo da dare all'iniziativa di operatori singoli ed associati la possibilità di incrementare questo settore.

La presente ha carattere d'urgenza. (227)

Interrogazione Uras - Sanna Emanuele - Atzori Villio - Battolu, con richiesta di risposta scritta, sulla vicenda giudiziaria riguardante gli amministratori dell'Ospedale "San Martino" di Oristano.

I sottoscritti, premesso che l'autorità regionale sia a conoscenza dei procedimenti giudiziari in corso da tempo a carico del Presidente dell'Ospedale San Martino di Oristano il quale continua a svolgere la sua attività amministrativa nonostante il mandato risulti scaduto da oltre due anni, chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore alla sanità per sapere quali determinazioni intendano assumere in ordine:

1) alla revoca immediata delle funzioni e compiti esercitati dal Presidente, tutt'ora facente funzioni, sottoposto a procedimento giudiziario, per dare il più ampio corso alla indagine ed evitare un possibile inquinamento delle prove;

2) all'esigenza di procedere alla nomina di un commissario che agevoli in tutti i sensi il procedimento giudiziario a carico di tutti i responsabili di presunti reati, magari commessi per il "bene" degli ammalati, nei quali sembra coinvolto anche il Medico provinciale.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se il Presidente della Giunta e l'Assessore alla sanità non ritengano necessario promuovere, accanto all'inchiesta giudiziaria una inchiesta amministrativa della Regione che riguardi il funzionamento e l'efficienza delle strutture e dei servizi nel loro complesso, l'utilizzazione delle attrezzature e del personale in modo idoneo e adeguato alle esigenze della collettività.

La presente ha carattere d'urgenza. (228)

Interrogazione Uras - Battolu - Muledda - Satta Sebastiano - Schintu, con richiesta di risposta scritta, sui danni causati ai vigneti, frutteti, ecc., dalle brinate delle settimane scorse.

I sottoscritti chiedono di interrogare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere se è a conoscenza dei gravi danni causati dalle brinate e dai venti gelidi delle settimane scorse ai vigneti ed agrumeti, il cui prodotto sembra sia stato distrutto all'80 per cento nelle zone adibite a queste colture della provincia di Oristano e per sapere se non ritenga opportuno dare disposizioni agli Ispettori dell'agricoltura per effettuare con tempestività i sopralluoghi al fine di accertare l'entità dei danni.

Si chiede inoltre di sapere quali siano state le ragioni che fino ad oggi hanno impedito l'erogazione degli indennizzi relativi ai danni causati dalle calamità naturali nei vigneti, carciofeti, ecc. nell'annata agraria 1978-1979.

Gli interroganti infine chiedono all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale se non ravvisi in ritardi così notevoli un ulteriore danno per gli agricoltori e la agricoltura, tanto che per molti coltivatori ha significato la riduzione della stessa attività per mancanza di risorse che con i danni per calamità naturali sono venute loro a mancare.

La presente ha carattere d'urgenza. (229)